

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 1999

relativa alle definizioni delle caratteristiche, all'elenco dei prodotti agricoli, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole

[notificata con il numero C(1999) 3875]

(2000/115/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole⁽¹⁾, modificato da ultimo dalla decisione 98/377/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) in forza dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 571/88, le eventuali modifiche dell'elenco delle caratteristiche e le modifiche delle definizioni delle caratteristiche e della delimitazione delle regioni, delle circoscrizioni d'indagine e di altre unità territoriali sono stabilite a norma della procedura disposta dall'articolo 15 del suddetto regolamento, cioè mediante decisione della Commissione in seguito a parere del comitato permanente di statistica agraria;
- (2) i risultati delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole previste dal regolamento (CEE) n. 571/88 possono concordare in tutta la Comunità europea solo a condizione che i concetti contenuti nell'elenco delle caratteristiche siano intesi e applicati in modo uniforme;
- (3) l'elenco delle caratteristiche per le indagini è stato modificato da ultimo dalla decisione 98/377/CE ai fini dell'inda-

gine comunitaria di base sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1999-2000; la decisione 89/651/CEE della Commissione⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 97/418/CE⁽⁴⁾, stabilisce le definizioni, l'elenco dei prodotti agricoli, le eccezioni alle definizioni applicate in taluni Stati membri, le regioni e le circoscrizioni d'indagine da applicare nell'ambito delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole durante il periodo 1988-1997; è pertanto necessario adeguare e integrare la decisione 89/651/CEE;

- (4) nuove variabili sono state aggiunte all'elenco delle caratteristiche; lo sviluppo dell'agricoltura ha reso necessario rivedere la definizione di variabili precedenti; l'allegato I alla presente decisione della Commissione comprende pertanto un nuovo elenco di definizioni in vista delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole che saranno eseguite dopo il 1997;
- (5) è necessario rivedere anche l'elenco dei prodotti agricoli menzionato nella definizione delle aziende agricole e l'elenco delle eccezioni alle definizioni comunitarie dovute a circostanze particolari in taluni Stati membri; pertanto gli elenchi riveduti dei prodotti agricoli e delle eccezioni approvate all'elenco delle definizioni figurano negli allegati II e III della presente decisione della Commissione;
- (6) è necessaria una maggiore chiarezza della correlazione tra la nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS) e le regioni e circoscrizioni utilizzate ai fini delle indagini sulla struttura delle aziende agricole; sarebbe utile che le denominazioni di tali regioni e circoscrizioni figurassero in un allegato IV a parte della presente decisione della Commissione;

⁽¹⁾ GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 168 del 13.6.1998, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 391 del 30.12.1989, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 26.

(7) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria,

Articolo 4

L'elenco delle regioni e delle circoscrizioni da utilizzare ai fini delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole, citato nella definizione della circoscrizione d'indagine di cui all'allegato I, figura nell'allegato IV.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco delle definizioni comunitarie da utilizzare dopo il 1997 nel quadro delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole ai sensi del regolamento (CEE) n. 571/88, le note esplicative ed i relativi esempi figurano nell'allegato I.

Articolo 5

La decisione 89/651/CEE è sostituita dalla presente.

Articolo 2

L'elenco dei prodotti agricoli cui è fatto riferimento nella definizione di azienda agricola nell'allegato I figura nell'allegato II.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Articolo 3

Tenuto conto delle circostanze particolari di taluni Stati membri, sono ammesse le eccezioni alle definizioni comunitarie specificate nell'allegato III.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1999.

Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA
Membro della Commissione

ALLEGATO I

**DEFINIZIONI E NOTE ESPLICATIVE RELATIVE ALL'ELENCO DELLE CARATTERISTICHE DA UTILIZZARE
PER LE INDAGINI COMUNITARIE SULLA STRUTTURA DELLE AZIENDE AGRICOLE**

(I = definizioni, II = note esplicative)

AZIENDA AGRICOLA

- I. Unità tecnico-economica soggetta ad una gestione unitaria e che produce prodotti agricoli. Anche altri prodotti e servizi supplementari (non agricoli) possono essere forniti dall'azienda.
- II. 1. L'azienda agricola è pertanto definita dai seguenti caratteri:
- 1.1. Produzione di prodotti agricoli
- Per «prodotti agricoli», ai sensi della presente indagine, s'intendono i prodotti elencati nell'allegato II.
- 1.2. Gestione unitaria
- La gestione può essere unitaria anche se esercitata in comune da più persone.
- 1.3. Unità tecnico-economica
- È normalmente caratterizzata dall'impiego comune della manodopera e dei mezzi di produzione (macchine, fabbricati, terreni, ecc.).
2. Casi particolari
- 2.1. a) Qualora, per motivi fiscali o altri, un'azienda sia ripartita nominativamente tra più persone, oppure
- b) qualora più aziende (che costituivano in passato aziende separate) siano gestite da un solo conduttore, si tratterà di una sola azienda se la gestione è unitaria e se si è in presenza di un'unità tecnico-economica.
- 2.2. Le superfici che il precedente conduttore ha riservato a se stesso all'atto della cessione dell'azienda al successore (erede, affittuario, ecc.):
- a) sono considerate insieme all'azienda del successore nel caso in cui siano condotte da quest'ultimo con il resto dall'azienda e, di massima, impiegando la stessa manodopera e gli stessi mezzi di produzione;
- b) sono considerate come appartenenti all'azienda del concedente, nel caso in cui siano normalmente condotte dal precedente conduttore con manodopera propria e con propri mezzi di produzione.
- 2.3. Sono inoltre considerati come aziende agricole ai sensi della presente indagine, purché soddisfino gli altri criteri di definizione summenzionati:
- a) gli allevamenti di tori, verri, capri e montoni per la riproduzione, gli allevamenti di cavalli, i centri d'incubazione;
- b) le aziende agricole degli istituti di ricerca, degli ospedali, delle cliniche, delle comunità religiose, delle scuole e dei penitenziari;
- c) le aziende agricole di imprese industriali;
- d) le terre comunali costituite da pascoli, superfici orticole o altre superfici, a condizione che siano condotte dall'amministrazione comunale come aziende agricole (ad

esempio terre messe a disposizione contro una tassa di pascolo). Non rientrano in questo caso:

- le terre comunali attribuite (C/03);
- le terre comunali date in affitto (C/02).

2.4. Non sono considerate aziende agricole ai sensi della presente indagine:

- a) le scuderie, i terreni per l'esercizio dei cavalli da corsa in cui non vengono esercitate attività di riproduzione;
- b) gli allevamenti di cani;
- c) i centri di commercio del bestiame, i macelli, ecc. (che non pratichino l'allevamento).

2.5. Le «cooperative parziali» devono essere considerate come aziende agricole indipendenti dalle aziende agricole che le costituiscono, qualora impieghino precipuamente fattori di produzione propri e non principalmente quelli delle aziende agricole che le costituiscono. La «cooperativa parziale» è caratterizzata dal fatto che ogni azienda agricola che ne fa parte mette a disposizione della cooperativa stessa un suo settore da sfruttare in comune (per esempio un frutteto comune o una stalla comune) (fusione parziale).

A. UBICAZIONE GEOGRAFICA DELL'AZIENDA

II. L'azienda, con tutti i relativi dati, viene rilevata nella circoscrizione e nel comune o sottocircoscrizione d'indagine in cui si trova la sede dell'azienda stessa (A/01).

La sede dell'azienda è definita in base alle norme dei vari Stati membri.

A/01 Circoscrizione d'indagine

- I. L'ubicazione geografica di ogni azienda agricola è descritta da un codice che indica il paese, la regione e il settore di rilevazione.
- II. Le regioni e le circoscrizioni utilizzate ai fini delle indagini sulla struttura agricola figurano nell'allegato IV.

A/01 a) Comune o sottocircoscrizione d'indagine

- I. Nel quadro dell'indagine esaustiva del 1999-2000, l'ubicazione geografica sarà descritta da un codice supplementare che indica il comune o la sottocircoscrizione d'indagine e consente di aggregare i risultati almeno per «zona-obiettivo» ai sensi del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo da regolamento (CEE) n. 3193/94⁽²⁾, oppure, se del caso, dalla legislazione più recente relativa a zone o aree simili, definite in una fase successiva, utilizzata nel quadro dell'attuazione dei compiti dei Fondi strutturali.
- II. Gli Stati membri comunicano ad Eurostat la «zona obiettivo» a cui ogni comune o sottocircoscrizione d'indagine appartiene. Se i confini tra diverse zone o aree dividono il comune o la sottocircoscrizione d'indagine, tutte le aziende agricole del comune o della sottocircoscrizione d'indagine saranno considerate parte della zona o area più importante in termini di grandezza del comune o della sottocircoscrizione d'indagine.

I codici del comune o della sottocircoscrizione d'indagine utilizzati sono conformi ai livelli 4 o 5 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS). Se non è possibile trasmettere tali codici, lo Stato membro comunica invece, per ogni azienda agricola, il codice della «zona obiettivo» in cui essa è localizzata. Queste informazioni devono riferirsi alla situazione al 30 giugno 1999, ma vanno ritrasmesse, se le zone utilizzate nel quadro dei Fondi strutturali vengono modificate successivamente.

⁽¹⁾ GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 377 del 24.12.1994, pag. 11.

- A/02 **Zona svantaggiata**
- I. Zona considerata, alla data dell'indagine, come svantaggiata ai sensi del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio ⁽¹⁾ (e, se del caso, ai sensi della legislazione più recente) e compresa nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate, comunicato dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 950/97.
- II. Se l'azienda agricola è situata solo in parte in una zona svantaggiata, essa viene classificata in base all'area in cui si trova la maggior parte dell'azienda.
- A/02 a) **Zona di montagna**
- I. Zone designate, alla data dell'indagine, come «zone di montagna» ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 950/97 e comprese nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate comunicato dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 950/97.
- II. Se l'azienda agricola è situata solo in parte in una zona svantaggiata, essa viene classificata in base all'area in cui si trova la maggior parte dell'azienda.
- B. **PERSONALITÀ GIURIDICA E GESTIONE DELL'AZIENDA (alla data dell'indagine)**
- B/01 e B/02 **Il responsabile giuridico ed economico dell'azienda: il conduttore**
- I. Il conduttore è la persona fisica, il gruppo di persone fisiche o la persona giuridica per conto e in nome del quale l'azienda viene condotta ed è giuridicamente ed economicamente responsabile dell'azienda, cioè sostiene i rischi economici legati all'azienda. Il conduttore può essere proprietario, affittuario, enfiteuta, usufruttuario o amministratore fiduciario. Nel caso di un gruppo di aziende sono considerati conduttori tutti i soci che partecipano al lavoro agricolo dell'azienda.
- II. La responsabilità giuridica ed economica è definita in base alle norme vigenti nello Stato membro.
- Il conduttore può deferire del tutto o parzialmente al capo azienda la gestione corrente e quotidiana dell'azienda ed il potere di prendere decisioni in merito alle questioni relative alle finanze e alla produzione.
- Nel caso di mezzadria [cfr. la rubrica C/03 a)], è considerato come conduttore il mezzadro.
- B/01 a) e b) **Persona fisica**
- I. Ai sensi di questa caratteristica, la persona fisica può essere un individuo (conduttore unico) o un gruppo di persone (gruppo di aziende).
- II. È importante stabilire se il conduttore sia una persona fisica o una persona giuridica per poter classificare l'azienda in uno dei seguenti gruppi.
- Esistono aziende in cui il conduttore è:
- a) una persona fisica e l'unico conduttore di un'azienda indipendente;
- b) un gruppo di persone fisiche che partecipano ad un gruppo di aziende;
- c) una persona giuridica.
- Le leggi di taluni Stati membri, per motivi fiscali e/o giuridici, considerano la persona giuridica (società) come una persona fisica o un gruppo di persone fisiche. Generalmente si tratta di forme di

(1) GU L 142 del 2.6.1997, pag. 1.

società in cui uno o tutti i membri hanno una completa responsabilità personale per i debiti della società. In questi casi gli Stati membri possono classificare questo tipo di persona «giuridica» nelle classi «unico conduttore» o «gruppo di aziende».

B/01 a) *Una persona fisica che è unico conduttore di un'azienda indipendente*

- I. Una persona fisica che è l'unico conduttore di un'azienda che non è vincolata ad altre aziende di altri conduttori da una gestione comune o da accordi simili.
- II. Il conduttore ha la facoltà di prendere qualsiasi decisione indipendentemente.

I coniugi o i parenti stretti di una famiglia che possiedono o affittano insieme un'azienda sono considerati come un gruppo di persone che possiede un'azienda indipendente gestita da un solo conduttore.

Nei casi di concubinato, i coniugi di fatto sono trattati alla stregua di coniugi legittimi se riconosciuti come tali nel rispettivo Stato membro.

Le seguenti persone, tra le altre, sono considerate come conduttori unici: fratelli e sorelle, beneficiari congiunti di un testamento o di una successione ab intestato, ecc., se non hanno raggiunto un accordo e non sono trattati a livello fiscale e/o giuridico come un gruppo di aziende o come una persona giuridica a norma delle leggi del rispettivo Stato membro.

Se una società (persona giuridica) è proprietà di una sola persona fisica ed è trattata come una persona fisica dello Stato membro (cfr. la definizione di «persona fisica»), essa è considerata un'azienda con un unico conduttore.

Se una sola persona detiene la completa responsabilità giuridica ed economica di un'azienda, essa sarà considerata come conduttore unico anche se l'azienda corrisponde ai requisiti di un gruppo di aziende.

B/01 b) *Una o più persone che partecipano ad un gruppo di aziende*

- I. Una o più persone che fanno parte di un gruppo di persone fisiche, che è proprietario, affitta o gestisce una sola azienda agricola o diverse aziende individuali come se fossero una sola azienda. Questo tipo di cooperazione deve essere sancito dalle leggi dello Stato o da un accordo scritto.
- II. Se una società (persona giuridica) è proprietà di diverse persone fisiche ed è trattata come una persona fisica dallo Stato membro, essa sarà considerata un gruppo di aziende.

Gli Stati membri, per cui è facoltativo registrare la variabile B/01 b), raccoglieranno informazioni su tutte le aziende agricole il cui conduttore è una persona fisica in base alla variabile B/01 a), anche se non corrispondono alla definizione di «gruppo di aziende» in appresso. Qualora in un'azienda le funzioni del conduttore siano esercitate da due o più persone fisiche, si indicherà come conduttore una sola di esse (ad esempio, la persona che assume la maggior parte dei rischi o la persona che reca il maggior contributo alla gestione dell'azienda. Se dovesse risultare impossibile designare il conduttore in base a questi criteri si potrà, per esempio, prendere come criterio l'età).

B/01 c) *Persona giuridica*

- I. Una persona giuridica, diversa da una persona fisica, titolare di diritti e di doveri quali la capacità di citare ed essere citato in giudizio (capacità giuridica propria).
- II. Le persone giuridiche possono essere pubbliche o private, ad esempio:

- lo Stato, le regioni, i comuni, ecc.;
- la Chiesa e le sue istituzioni;
- altre istituzioni simili pubbliche o parapubbliche;

- tutte le imprese commerciali ad eccezione di quelle di cui alla rubrica B/01 a) o b), in particolare le società a responsabilità limitata, incluse le cooperative;
- tutte le società per azioni (imprese che hanno emesso azioni);
- le fondazioni (organi che amministrano beni destinati al perseguimento di scopi determinati, spesso a carattere sociale o filantropico);
- le società senza capitale azionario;
- tutte le altre imprese simili.

B/01 d) *Numero di soci*

- I. Il numero di persone che fanno parte di un gruppo di aziende, condividono le responsabilità giuridiche ed economiche dell'azienda e partecipano al lavoro agricolo dell'azienda.

B/01 e) *Membri della famiglia*

- I. Generalmente, per «membri della famiglia del conduttore» si intendono: il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti (compresi i casi di parentela derivante da matrimonio e da adozione) ed i fratelli e le sorelle del conduttore e del suo coniuge.
- II. Il conduttore stesso non viene conteggiato come membro della famiglia.

B/01 f) *Numero di membri delle famiglie dei soci addetti a lavori agricoli nell'azienda*

- I. Il numero dei membri delle famiglie dei soci di un gruppo di aziende addetti a lavori agricoli (in base alla definizione di cui alla sezione L) nell'azienda a tempo pieno o parziale. Il fatto che siano retribuiti o meno è irrilevante.
- II. Per questi membri della famiglia i dati relativi alla manodopera sono registrati al punto L/04 «manodopera non familiare occupata regolarmente» o L/05 + L/06 «manodopera non familiare occupata non regolarmente».

B/02 **Capo azienda**

- I. La persona fisica o le persone fisiche responsabili della produzione, delle questioni finanziarie e della gestione corrente e quotidiana dell'azienda.
- II. Il capo azienda è in genere, ma non sempre, il conduttore stesso che è una persona fisica. Per i gruppi di aziende, si considereranno capi azienda i soci che partecipano al lavoro agricolo.

Il capo azienda può essere anche un'altra persona. Quest'ultimo caso si verifica quando il conduttore affida la gestione dell'azienda ad un'altra persona, che può essere, ad esempio, un membro della sua famiglia [B/02 a)], il coniuge [B/02 b)] o una persona che non ha legami di parentela con il conduttore.

Per i casi in cui il conduttore dell'azienda sia l'unico conduttore o una persona giuridica, si considererà capo azienda esclusivamente una persona.

Gli Stati membri per cui è facoltativo registrare la variabile B/01 b) dovranno raccogliere tutte le informazioni richieste per i soci del gruppo di aziende, come se una sola persona fosse capo azienda. Nel caso in cui più persone partecipino alla gestione corrente e quotidiana dell'azienda, sarà considerata capo azienda la persona che reca il maggior contributo alla gestione dell'azienda. Qualora tale contributo alla gestione sia ripartito in maniera uguale, si potrà distinguere in base all'età o ad altri criteri.

- B/03 **Grado di formazione professionale agraria del capo azienda**
- Un solo livello viene registrato per persona.
- Esperienza agraria esclusivamente pratica*
- I. Esperienza acquisita mediante un lavoro pratico in un'azienda agricola.
- Formazione agraria elementare*
- I. Ogni ciclo di formazione completato in una scuola per la formazione agraria di base e/o in un centro di formazione limitato ad alcune discipline (ivi comprese l'orticoltura, la viticoltura, la silvicoltura, la piscicoltura, la scienza veterinaria, la tecnologia agraria e discipline affini).
- II. Rientra altresì nella formazione elementare ogni apprendistato agricolo portato a termine.
- Formazione agraria completa*
- I. Ogni ciclo di formazione equivalente ad almeno due anni di formazione a tempo pieno dopo la fine della scuola dell'obbligo (cfr. L/01 — L/06 «età della fine dell'istruzione obbligatoria»), completato presso un istituto per la formazione agraria, un istituto superiore o un'università nelle discipline agricoltura, orticoltura, viticoltura, silvicoltura, piscicoltura, scienza veterinaria, tecnologia agraria e discipline affini.
- B/04 **Viene tenuta una contabilità agricola per la gestione dell'azienda?**
- I. La contabilità agricola deve comprendere almeno la registrazione sistematica e regolare di tutte le entrate ed uscite correnti che consentano, dopo la chiusura del periodo contabile, la determinazione dell'utile dell'azienda.
- II. Si ritiene che la contabilità venga tenuta anche se la registrazione ha avuto inizio solamente nel corso dei dodici mesi che precedono l'indagine.
- La contabilità agricola può servire al capo azienda come base per la gestione dell'azienda; essa può anche essere utilizzata per la stesura di un bilancio e di un conto profitti e perdite.
- Non sono considerate «contabilità»:
- le scritture occasionali, relative a determinate operazioni, in un giornale o taccuino;
 - le registrazioni effettuate per calcolare la redditività che si limitano alle entrate ed uscite di una parte delle attività agricole dell'azienda;
 - le registrazioni di dati che servono esclusivamente a fini fiscali.
- C. **SISTEMA DI CONDUZIONE, FRAZIONAMENTO DELLA SUPERFICIE DELL'AZIENDA AGRICOLA E SISTEMA DI PRODUZIONE**
- C/01-C/03 **Superficie agricola utilizzata**
- I. La totalità della superficie dei seminativi, dei pascoli permanenti, dei terreni destinati a coltivazioni permanenti e degli orti familiari utilizzata dall'azienda agricola (coltivata in proprietà, in affitto, a mezzadria o altre forme).
- II. Sistema di conduzione — casi particolari
1. In casi di «cooperativa parziale» («Azienda agricola», casi particolari, paragrafo 2.5) considerata azienda indipendente, la totalità delle terre della cooperativa parziale viene imputata, secondo la forma di conduzione, alla persona indicata come conduttore (B/01).

2. Terreni in comproprietà o in affitto, gestiti con più aziende che non costituiscono peraltro una «cooperativa parziale», vengono imputati, secondo la forma di conduzione, al conduttore dell'azienda che provvede alla gestione principale.

C/01 **Superficie agricola utilizzata in conduzione diretta**

- I. Terreni dell'azienda rilevata che sono di proprietà del conduttore e da lui condotti. Sono compresi anche i terreni da lui condotti a titolo di usufruttuario, enfiteuta o ad altro titolo equivalente.
- II. I terreni messi a disposizione di un lavoratore agricolo quale salario in natura vengono considerati parte integrante dell'azienda che li mette a disposizione, purché il lavoratore agricolo interessato non impieghi mezzi di produzione propri.

Le superfici che il precedente coltivatore ha riservato a sé stesso («Azienda agricola», paragrafo 2.2) sono considerate come parte dell'azienda. Tali superfici vengono lavorate normalmente e, generalmente, vengono impiegati la stessa manodopera e gli stessi mezzi di produzione utilizzati per il resto dell'azienda.

Sono invece da escludere i diritti di pascolo su superfici comuni, per esempio, pascoli comunali o di gruppi di aziende (infatti queste superfici, non essendo superfici dell'azienda, non vengono rilevate nella presente indagine).

C/02 **Superficie agricola utilizzata in affitto**

- I. Terreni concessi in affitto dal conduttore sulla base di un contratto (scritto o verbale) comportante un canone fisso pattuito in anticipo, pagabile in denaro e/o in natura. La superficie è imputata ad una sola azienda. Se nel corso dell'anno di riferimento la superficie è stata affittata a diverse aziende, normalmente sarà imputata all'azienda a cui è stata affittata per il periodo di tempo più lungo durante l'anno di riferimento.
- II. L'affitto può riguardare:
- un'azienda intera,
 - singoli appezzamenti.

I terreni concessi in affitto non possono essere considerati parte dell'azienda del proprietario, ma sono imputati all'azienda del locatario. Il bestiame presente sui terreni sarà imputato all'azienda che possiede gli animali.

Sono compresi anche i terreni o aziende concessi in affitto al conduttore da membri della sua famiglia (come locatori), purché tali superfici vengano condotte dall'azienda rilevata. Sono parimenti compresi i terreni di un'altra azienda, messi a disposizione del conduttore come contropartita di una determinata prestazione lavorativa, purché non si tratti di terreni messi a disposizione di un lavoratore agricolo a titolo di salario in natura. (Diversamente da quanto avviene per i terreni messi a disposizione del lavoratore agricolo come salario in natura, che generalmente entrano nell'avvicendamento delle colture praticato dall'azienda che le mette a disposizione, il contratto di affitto qui considerato indica non soltanto una determinata superficie dei terreni, ma anche l'ubicazione e la delimitazione dei terreni stessi.)

I terreni subaffittati a terzi sono considerati parte dell'azienda del subaffittuario, dato che in questo caso non fanno più parte dell'azienda rilevata.

C/03 **Superficie agricola utilizzata a mezzadria o ad altre forme di conduzione**

- a) *Superficie agricola utilizzata a mezzadria*
- I. Terreni (eventualmente un'azienda intera) condotti in associazione dal concedente e dal mezzadro, sulla base di un contratto (scritto o verbale) di mezzadria. Concedente e mezzadro suddividono fra loro il risultato (economico o in natura) secondo quote prestabilite.

- II. Si comprendono in questa rubrica, fra l'altro:
- La colonia parziaria appoderata
- Nella colonia parziaria appoderata (mezzadria) il concedente affida il podere ad un capo famiglia il quale s'impegna ad eseguire, con l'aiuto dei familiari (famiglia colonica), tutti i lavori che il podere richiede, sostenendo parte delle spese necessarie alla conduzione e dividendone i frutti con il concedente in determinate proporzioni.
- b) *Superficie agricola utilizzata ad altre forme di conduzione*
- I. Altre forme di conduzione non comprese altrove nelle rubriche C/01, C/02 e C/03, lettera a).
- II. Si comprendono in questa rubrica, fra l'altro:
1. — i terreni che l'avente diritto ha concesso in godimento al conduttore in quanto funzionario o impiegato (per esempio guardia forestale, ecclesiastico, insegnante, ecc.),
- i terreni assegnati all'azienda dal comune o da altri enti, per esempio superfici comuni in erba assegnate secondo la superficie (da non confondersi con i diritti di pascolo);
2. i terreni coltivati a titolo gratuito, per esempio superfici agricole abbandonate e coltivate dall'azienda agricola rilevata;
3. la colonia parziaria non appoderata.
- Nella colonia parziaria non appoderata od impropria il concedente affida al colono soltanto uno o più appezzamenti di terreno che vengono utilizzati alle stesse condizioni descritte alla lettera a).
- C/04 Numero di corpi che costituiscono la superficie agricola utilizzata**
- I. Si definisce «corpo» ogni parte dei terreni dell'azienda completamente circondata da terreni, acque, strade, foreste, ecc., che non fanno parte di tale azienda.
- II. Un corpo può comprendere uno o più campi adiacenti. Un campo è un terreno situato in un corpo, ma separato dal resto di quest'ultimo da linee di demarcazione chiaramente visibili (ad esempio: pas-saggi, fossati, ruscelli, siepi). Un campo può essere costituito da uno o più appezzamenti. Un appezzamento è la parte o la totalità del campo in cui viene praticata una data coltura o consociazione di colture.
- C/05 Sistemi e pratiche di produzione agricola**
- C/05 a) Agricoltura biologica*
- I. Si dovrà indicare se l'azienda pratica l'agricoltura conformemente agli standard e alle norme specificate nel regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1488/97 della Commissione ⁽²⁾ o, se del caso, alla legislazione più recente «relativa alla produzione biologica di prodotti agricoli e alla indicazione di tale pratica sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari» e/o alle norme comunitarie o nazionali equivalenti per la produzione biologica di bestiame.
- II. Il regolamento stabilisce un quadro armonizzato per l'etichettatura, la produzione ed il controllo dei prodotti agricoli che recano o intendono recare le indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico. In base alle disposizioni del regolamento la produzione deve avvenire in modo tale da tenere rigorosamente separate le terre e le località di produzione e di stoccaggio da altre unità che non producono a norma delle regole della produzione biologica. Ciò significa che, in generale, l'intera superficie coltivata dell'azienda deve essere convertita a questa pratica.

⁽¹⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 202 del 30.7.1997, pag. 12.

- C/05 b) *Altri sistemi e pratiche di produzione agricola a basso input*
- I. I sistemi o le pratiche di produzione agricola conformi alle direttive approvate, non compresi nella rubrica C/05 a), il cui obiettivo è di utilizzare pratiche agricole sostenibili, cioè di impiegare mezzi di produzione minimi, in particolare concimi e prodotti fitosanitari.
- II. Questa rubrica comprende i *sistemi* agricoli a basso input (diversi dall'agricoltura biologica) noti, ad esempio, come produzione integrata. Include inoltre le *pratiche* agricole che applicano, senza influenzare l'intero sistema agricolo, controlli biologici o programmi specifici di gestione ridotta delle sostanze nutritive. Le direttive o i principi approvati devono essere definiti in modo chiaro e avere come obiettivo la riduzione sostanziale degli input agricoli. Essi possono essere stabiliti dalle autorità nazionali o regionali, dall'Organizzazione internazionale dei controlli biologici, dalle associazioni dei produttori, dai distributori, dai consumatori, ecc.
- C/05 c) *Premi o aiuti agro-ecologici*
- I. Qualsiasi premio o aiuto versato ad un'azienda mediante un regime di aiuti di uno Stato membro a norma del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/95 della Commissione⁽²⁾ o, se del caso, della legislazione più recente.
- II. Il regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, riguarda metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale. Gli Stati membri stabiliscono regimi che forniscono aiuti agli agricoltori che intraprendono certe misure.
- C/05 c) i) *Misure relative alle caratteristiche del paesaggio*
- I. Misure comprese nei regimi di cui sopra al punto II della rubrica C/05 c), volte a mantenere o ripristinare talune caratteristiche del paesaggio (ad esempio, vecchi muri di pietra, siepi, alberi sparsi, delimitazioni dei campi, ecc.) o di gestire i terreni destinati all'accesso del pubblico e alle attività ricreative.
- II. Il regime agro-ambientale può rimborsare agli agricoltori le spese di creazione o di mantenimento delle caratteristiche del paesaggio. Ciò include l'utilizzazione dei terreni per scopi specifici e la cura di caratteristiche particolari del paesaggio agricolo quali siepi, muri di pietra tradizionali, terrazze tradizionali in pietra, zone cuscinetto per laghi o corsi d'acqua, delimitazioni di campi non coltivati, alberi capitozzati, alberi sparsi, monumenti agricoli storici, banchi di terra, ecc. Questa rubrica non comprende gli edifici o le caratteristiche del paesaggio che non sono legate alle superfici agricole.
- D-I. UTILIZZAZIONE DELLE TERRE
- I. La superficie totale dell'azienda (da D a H) comprende la superficie agricola utilizzata (da D a G), sfruttata dall'azienda, e le altre superfici (H).
- La superficie agricola utilizzata dall'azienda comprende le superfici in coltivazione principale destinate al raccolto nell'anno dell'indagine.
- II. Nel ripartire le superfici secondo l'utilizzazione delle terre, ciascuna delle superfici dovrà essere indicata una sola volta.
- Sono comprese le coltivazioni permanenti e le coltivazioni occupanti il terreno per più anni (ad esempio: asparagi, fragole, piante perenni) a partire dall'anno in cui vengono piantate anche se non sono ancora in produzione.
- Sono esclusi i funghi di coltivazione (I/02).

⁽¹⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85.

⁽²⁾ GU L 288 del 1.12.1995, pag. 35.

Nel caso di coltivazioni consociate, la superficie agricola utilizzata è suddivisa proporzionalmente fra le produzioni vegetali in base all'utilizzazione del terreno da parte delle stesse.

Le superfici agricole consociate alla superficie boscata sono suddivise allo stesso modo. Questa norma non vale per le coltivazioni di miscugli (coltivati e raccolti contemporaneamente su di una stessa superficie: ad esempio, miscugli di cereali), né per le coltivazioni successive (ad esempio, trifoglio raccolto dopo l'orzo).

Nel caso di coltivazioni consociate in cui una delle coltivazioni non abbia un'utilizzazione per l'azienda, detta coltivazione è considerata come non esistente ai fini della ripartizione delle superfici.

È possibile derogare al principio della ripartizione proporzionale nei casi in cui la sua applicazione dia luogo a risultati insoddisfacenti, a condizione che le norme fissate dagli Stati membri in accordo con la Commissione vengano rispettate.

Le coltivazioni successive sono registrate solo alla rubrica I/01. Nelle rubriche D-G non si calcola l'area di ogni coltivazione successiva, ma l'area è assegnata ad una coltivazione considerata come principale. Se nel medesimo periodo di vegetazione vengono coltivate in successione varie coltivazioni, la coltivazione principale è quella per la quale il valore della produzione è più elevato. Nel caso in cui i valori della produzione non differiscano sensibilmente, la coltivazione che occupa il terreno più a lungo viene considerata la coltivazione principale.

D. **SEMINATIVI**

I. Terreni lavorati (arati o coltivati) regolarmente che entrano generalmente nell'avvicendamento.

II. I seminativi comprendono le categorie di coltivazione da D/01 a D/20, i terreni a riposo senza aiuti finanziari (D/21) ed i terreni a riposo soggetti a regime d'aiuto per la messa a riposo e non sfruttati economicamente (D/22).

Le piante industriali prodotte su superfici messe a riposo sono comprese nelle loro rubriche rispettive e vanno registrate anche nella rubrica I/08 b).

D/01-D/08 **Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi)**

II. Esclusi i cereali raccolti o consumati verdi, che figurano alla rubrica D/18.

D/01 **Fumento tenero e spelta**

D/02 **Fumento duro**

D/03 **Segale**

I. Compresi i miscugli di granella seminati in autunno (fumento segalato).

D/04 **Orzo**

D/05 **Avena**

I. Compresi i miscugli di granella seminati in primavera (cereali estivi).

D/06 **Granoturco**

I. Granoturco coltivato per granella.

- II. Granoturco raccolto a mano, mediante raccogliatrice, sgranatrice o raccoglisgranatrice per qualsiasi uso, incluso l'insilamento. È compreso il granoturco raccolto insieme a parti del tutolo, ma con un'umidità superiore al 20% e utilizzato per l'insilamento (cosiddetto misto di granoturco).
- Il granoturco dolce sulla spiga per l'alimentazione umana figura alla rubrica D/14.
- D/07 **Riso**
- D/08 **Altri cereali**
- D/09 **Legumi secchi per la produzione di granella (comprese le sementi e i miscugli di legumi secchi e cereali)**
- II. I legumi secchi raccolti verdi figurano alle rubriche D/14 o D/18, a seconda del loro uso.
- di cui:
- D/09 c) *Piselli, in coltura pura per foraggio*
- D/09 d) *Fave e favette, in coltura pura per foraggio*
- D/10 **Patate (comprese le patate primaticce e da semina)**
- D/11 **Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)**
- D/12 **Piante sarchiate da foraggio (escluse le sementi)**
- D/13 **Piante industriali (comprese le sementi per le piante erbacee da semi oleosi; escluse le sementi per piante tessili, luppolo, tabacco e altre piante industriali) di cui:**
- D/13 a) *Tabacco*
- D/13 b) *Luppolo*
- D/13 c) *Cotone*
- D/13 d) *Altre piante da semi oleosi o tessili e altre piante industriali*
- D/13 d) i) *Piante da semi oleosi o tessili (totale)*
- D/13 d) ii) *Piante aromatiche e medicinali e spezie*
- II. Tra le piante medicinali, aromatiche e spezie, si possono in particolare menzionare le seguenti coltivazioni:
- Angelica (Angelica), belladonna (Atropa), camomilla (Matricaria), cumino (Carum), digitale (Digitalis), genziana (Gentiana), issopo (Hyssopus), gelsomino (Jasminus), lavanda e lavandina (Lavandula), maggiorana (Origanum), melissa (Melissa), menta (Mentha), papavero (Papaver), pervinca (Vinca), psillio (semi) (Psyllium), zafferano (Curcuma), salvia (Salvia), calendola (Calendula), valeriana (Valeriana).
- D/13 d) iii) *Altre piante industriali*
- D/14 e D/15 **Ortaggi e legumi freschi, meloni, fragole**
- II. Sono esclusi i funghi di coltivazione (I/02).

- D/14 **Ortaggi e legumi freschi, meloni, fragole (all'aperto o sotto protezione bassa non accessibile)**
- D/14 a) *In coltivazione di pieno campo*
- I. Ortaggi e legumi freschi, meloni e fragole coltivati in avvicendamento con altre coltivazioni agricole
- D/14 b) *Coltivazioni in orti stabili e industriali*
- I. Ortaggi e legumi freschi, meloni e fragole coltivati in avvicendamento con altre coltivazioni ortive.
- D/15, D/17
e G/07 **Coltivazioni in serre o sotto protezioni alte accessibili all'uomo**
- I. Coltivazioni praticate in serre o ripari accessibili all'uomo, fissi o mobili (di vetro o foglio di materia plastica rigida o flessibile) durante tutto il ciclo vegetativo o per la maggior parte di esso.
- II. Sono esclusi i fogli flessibili di materia plastica situati a piatto sul terreno, le coltivazioni in tunnel di plastica non accessibili all'uomo, sotto campane o cassoni portatili.
- Nel caso di serre o ripari accessibili all'uomo mobili, non basta calcolare la sola superficie di base di tali impianti, ma occorre conteggiare e sommare tutte le superfici che da essi sono coperte negli ultimi 12 mesi, ottenendo così la superficie totale delle coltivazioni in serre.
- Le superfici delle coltivazioni praticate temporaneamente in serre e temporaneamente all'aperto vengono rilevate esclusivamente tra le superfici sotto serra (a meno che il periodo di coltivazione in serra non sia stato estremamente limitato).
- Qualora una stessa superficie sotto serra sia stata utilizzata più volte, la si dovrà conteggiare una sola volta.
- Nel caso di serre a più piani si calcolerà soltanto la superficie di base.
- D/16 e D/17 **Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai)**
- D/18 **Piante foraggere**
- I. Tutte le coltivazioni foraggere erbacee che entrano nell'avvicendamento delle colture e occupano una stessa superficie per meno di 5 anni (erbai e prati avvicendati).
- II. Sono compresi i cereali e le piante industriali raccolti e/o consumati verdi.
- Sono escluse le piante sarchiate da foraggio (D/12).
- D/18 a) *Prati e pascoli temporanei*
- I. Graminacee da pascolo, fieno o insilamento inclusi come parte di una normale rotazione delle colture, che occupano il terreno per un periodo di almeno un'annata agraria e inferiore a 5 anni. Le sementi sono graminacee pure o in miscuglio. Le superfici vengono dissodate mediante aratura o altre tecniche di lavorazione oppure le piante vengono distrutte con altri mezzi, ad esempio erbicidi, prima che la superficie venga seminata o coltivata di nuovo.
- D/18 b) *Altri foraggi verdi*
- I. Altre coltivazioni foraggere soprattutto annuali (ad esempio: veccia, mais verde, cereali raccolti e/o consumati verdi, leguminose).

- D/18 b) i) Mais verde (mais da silo)
- I. Mais coltivato per l'insilamento.
- II. Tutti i tipi di mais da foraggio che non vengono coltivati per la granella (tutolo intero, parti di una pianta o pianta intera). È compreso il mais verde consumato direttamente dagli animali (senza insilamento) ed i tutoli interi (grano + rachide + glumella) raccolti per l'uso come mangimi o per l'insilamento.
- D/18 b) ii) Piante leguminose
- I. Leguminose coltivate e raccolte verdi (pianta intera) per foraggio.
- D/19 **Sementi e piantine per seminativi (esclusi cereali, legumi secchi, patate e piante da semi oleosi)**
- I. Superfici per la produzione di sementi e piantine destinate alla vendita, esclusi cereali, riso e legumi secchi, patate e piante da semi oleosi. Le sementi e piantine destinate al fabbisogno proprio dell'azienda (per esempio: piantine orticole, quali le piantine di cavolo o d'insalata) rientrano nelle varie rubriche relative alle singole colture.
- II. Sono comprese le sementi delle piante foraggere erbacee.
- D/20 **Altre coltivazioni per seminativi**
- I. Coltivazioni per seminativi non comprese nelle rubriche da D/01 a D/19, D/21 e D/22.
- D/21 e D/22 **Terreni a riposo**
- II. I terreni a riposo non devono essere confusi con le coltivazioni successive (I/01) né con la superficie agricola non utilizzata (H/01). La caratteristica essenziale di questi terreni consiste nell'essere lasciati a riposo, generalmente per tutta la durata della annata agraria.
- I terreni a riposo possono essere:
- 1) terreni nudi senza alcuna coltivazione;
 - 2) terreni ricoperti da una vegetazione spontanea, che può essere utilizzata come alimento per il bestiame o come sovescio;
 - 3) terreni seminati esclusivamente per la produzione di foraggio verde (sovescio).
- D/21 **Terreni a riposo senza aiuti finanziari**
- I. Tutti i terreni inclusi nel sistema di rotazione delle colture, lavorati o meno, ma che non forniscono alcun raccolto per tutta la durata della annata agraria e che non sono soggetti a regimi di aiuto o sussidio.
- D/22 **Terreni a riposo soggetti a regime d'aiuto, non sfruttati economicamente**
- I. Superfici per le quali l'azienda agricola ha diritto ad un premio per il ritiro dei seminativi dalla produzione, a norma del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio⁽¹⁾ nonché del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio⁽²⁾ e del regolamento (CEE) n. 334/93 della Commissione⁽³⁾ o, ove applicabile, della legislazione più recente. Qualora esistano misure nazionali simili, le superfici corrispondenti dovranno, ugualmente, essere incluse in tale caratteristica. Le superfici oggetto degli aiuti ritirate dalla produzione per più di cinque anni saranno registrate sotto H/01 + H/03.

⁽¹⁾ GU L 218 del 6.8.1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 38 del 16.2.1993, pag. 12.

II. I seminativi soggetti a regime di aiuti in cui è consentita la produzione non alimentare e che sono coltivati a contratto saranno registrati altrove nelle rubriche D/01-D/20.

E. **ORTI FAMILIARI**

I. Appezamenti a sé stanti, riconoscibili come orti, adibiti alla coltivazione di prodotti destinati essenzialmente al consumo delle persone che vivono nell'azienda.

II. Sono esclusi:

- i parchi e i giardini ornamentali (cfr. H/03);
- le superfici coltivate per il fabbisogno di collettività (per esempio: centri di ricerca, comunità religiose, pensionati, prigionieri, ecc.), che — purché beninteso le aziende di tali collettività soddisfino agli altri criteri cui deve rispondere un'azienda agricola — sono da calcolare come superfici di un'azienda agricola e da ripartire a seconda della loro utilizzazione.

F. **PRATI PERMANENTI E PASCOLI**

F/01 **Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri**

I. Superfici diverse dai pascoli magri, non comprese nell'avvicendamento, destinate permanentemente (per almeno 5 anni) a produzioni erbacee, seminate o spontanee e utilizzate per pascolo o per la raccolta di fieno o insilato.

II. Sono esclusi:

- i pascoli magri, utilizzati periodicamente o permanentemente (F/02);
- i prati, pascoli e alpeggi non utilizzati (H/01).

F/02 **Pascoli magri**

I. Pascoli situati di frequente in zone accidentate, non concimate, coltivate, seminate o bonificate.

II. Possono essere compresi terreni rocciosi, brughiere, lande e le «deer forests» in Scozia.

Sono esclusi i pascoli magri non utilizzati (H/01).

G. **COLTIVAZIONI PERMANENTI**

I. Coltivazioni fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e pascoli, che occupano il terreno per più annate e forniscono raccolti ripetuti.

II. Sono compresi in questa rubrica i vivai (esclusi i vivai forestali non commerciali situati in foresta, rilevati nella superficie boscata) e le piante da intreccio (salice viminale, canna, giunco, ecc.) (cfr. G/06).

Sono escluse da questa rubrica le coltivazioni permanenti costituite da ortaggi, piante ornamentali o piante industriali (per esempio: asparagi, rose, piante ornamentali coltivate per il fiore e/o il fogliame, fragole, luppolo).

G/01 **Frutteti e piantagioni di bacche**

I. Superfici investite ad alberi da frutto, comprendenti sia le forme d'impianto a forte densità, sia le forme d'impianto a densità minima, in consociazione o meno con altre coltivazioni.

- II. Sono compresi i castagneti.
- Sono esclusi gli agrumeti, gli oliveti e i vigneti (G/02, 03 e 04).
- G/01 a) *Frutta fresca e bacche delle specie di origine temperata*
- G/01 b) *Frutta e bacche delle specie di origine subtropicale*
- II. Si considerano come frutta e bacche delle specie d'origine subtropicale le seguenti coltivazioni:
- Anona (Anona), ananas (Ananas), avocado (Persea), banana (Musa), fico d'India (Opuntia), litchi (Lit-chi), kiwi (Actinidea), papaia (Carica), mango (Mangifera), guaiava (Psidium), granadiglia (Passiflora).
- G/01 c) *Frutta a guscio*
- G/02 **Agrumeti**
- G/03 **Oliveti**
- G/03 a) *che producono normalmente olive da tavola*
- G/03 b) *che producono normalmente olive per olio*
- G/04 **Vigneti**
- G/04 a) *Vigneti che producono normalmente vino di qualità*
- I. Coltivazioni di vitigni atti alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) che rispondono alle norme dei regolamenti (CEE) n. 817/70 del Consiglio⁽¹⁾ e (CEE) n. 823/87 del Consiglio⁽²⁾, o, se del caso, alle disposizioni legislative più recenti e alle disposizioni stabilite in applicazione dei medesimi e definite dalle regolamentazioni nazionali.
- G/04 b) *Vigneti che producono normalmente altri vini*
- I. Coltivazioni di vitigni atti alla produzione di vini che non siano v.q.p.r.d.
- G/04 c) *Vigneti che producono normalmente uva da tavola*
- G/04 d) *Vigneti che producono normalmente uva passa*
- G/05 **Vivai**
- I. Superfici investite a piantine legnose in piena aria, destinate ad essere trapiantate:
- a) vivai viticoli e viti madri di portainnesti;
 - b) vivai di alberi da frutto o di agrumi;
 - c) vivai ornamentali;

⁽¹⁾ GU L 99 del 5.5.1970, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 59.

- d) vivai forestali (non compresi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda);
- e) alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate, ad es.: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali; nonché relativi portainnesti e virgulti.

II. Sono compresi i vivai forestali commerciali, situati o meno in foresta, e i vivai forestali non commerciali, destinati al fabbisogno dell'azienda, purché siano impiantati fuori foresta.

Sono esclusi: i vivai forestali destinati al fabbisogno dell'azienda (e generalmente di dimensioni ridotte), ma situati in foresta, i quali vengono rilevati nella «superficie boscata» (H/02).

In forma di tabella:

Vivai forestali

	commerciali	non commerciali (destinati al fabbisogno dell'azienda)
Situati in foresta	G/05	H/02
Situati fuori foresta	G/05	G/05

G/06 Altre coltivazioni permanenti

I. Coltivazioni permanenti all'aperto non comprese nelle rubriche da G/01 a G/05, in particolare le piante da intreccio (cfr. 02.01.43 nell'elenco dei prodotti agricoli).

G/07 Coltivazioni permanenti sotto vetro (cfr. sub D/15, D/17)

H. ALTRE SUPERFICI

Per «altre superfici» si intendono la superficie agricola non utilizzata (superfici agricole che non sono più coltivate per ragioni economiche, sociali o altre e che non sono utilizzate per la rotazione delle colture) e superfici occupate da fabbricati, cortili, strade, stagni, cave, terreni sterili, rocce, ecc.

H/01 e H/03 **Superficie agricola non utilizzata (superfici agricole che non sono più coltivate per ragioni economiche, sociali o d'altro tipo e che non rientrano nell'avvicendamento) ed altre superfici (aree edificate, aie e cortili, strade poderali, stagni, cave, terre sterili, rocce, ecc.)**

II. A partire dal 1988, le categorie H/01 e H/03, trattate separatamente fino all'indagine del 1987, vengono rilevate come un'unica caratteristica, cioè come somma di «H/01 + H/03».

Queste due caratteristiche continuano a figurare separatamente per garantire la continuità tra le indagini eseguite a partire dal 1988 e quelle precedenti.

H/01 **Superficie agricola non utilizzata (superfici agricole che non sono più coltivate per ragioni economiche, sociali o d'altro tipo e che non entrano nell'avvicendamento)**

I. Superficie precedentemente utilizzata come superficie agricola, ma che, nel corso dell'anno di riferimento dell'indagine, per motivi economici, sociali o altri non viene più utilizzata per scopi agricoli e non entra nell'avvicendamento.

II. Questa superficie potrebbe tornare ad essere utilizzata con l'intervento dei mezzi normalmente disponibili in un'azienda.

Sono esclusi:

- i parchi e i giardini ornamentali (cfr. H/03);
- i terreni a riposo (cfr. D/21 e D/22).

H/03 **Altre superfici (aree edificate, aie e cortili, strade poderali, stagni, cave, terre sterili, rocce, ecc.)**

- I. Tutte le parti della superficie totale dell'azienda agricola che non sono comprese né nella superficie agricola utilizzata, né nella superficie agricola non utilizzata, né nella superficie boscata.
- II. Rientrano in questa rubrica, in particolare:
1. le superfici che non interessano direttamente la produzione vegetale, ma che tuttavia sono necessarie al funzionamento dell'azienda, ad esempio: le aree occupate da fabbricati o strade poderali;
 2. le superfici non utilizzabili ai fini della produzione agricola, cioè le superfici che potrebbero essere messe a coltura solamente con l'intervento di mezzi molto potenti, normalmente non disponibili in un'azienda agricola (ad esempio: bonifica di terreni paludosi, brughiere, ecc.);
 3. i parchi e i giardini ornamentali.

H/02 **Superficie boschiva**

- I. Superficie coperta da alberi o arbusti forestali, compresi i pioppeti dentro o fuori foresta, nonché i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda, nonché le infrastrutture forestali (strade forestali, depositi per il legname, ecc.).
- II. Nel caso di consociazione fra coltivazioni agricole e boschive la superficie è suddivisa proporzionalmente in base all'utilizzazione del terreno.

Sono comprese anche le barriere frangivento e le piantagioni boscate di confine situate nell'azienda e che si ritenga opportuno includere nella superficie boscata.

Sono compresi gli alberi di Natale e gli alberi e gli arbusti destinati principalmente alla produzione di energia, indipendentemente dal luogo in cui vengono coltivati.

Sono esclusi:

- i noci e i castagni che siano destinati principalmente alla produzione di frutta (cfr. G/01), le altre piantagioni non forestali (G) e i vincheti (G/06);
- le superfici con alberi isolati, con piccoli gruppi o filari di alberi (H/03);
- i parchi e i giardini ornamentali (H/03), i prati (F/01 e F/02) ed i pascoli magri non utilizzati (H/01);
- le lande o brughiere (F/01 o H/01);
- i vivai forestali commerciali e altri vivai situati fuori foresta (G/05).

H/02 f) *Superficie boschiva gestita principalmente per la vendita del legname prodotto*

- I. Superficie boschiva dell'azienda soggetta a misure che influenzano o accelerano la crescita degli alberi, quali diradamento, concimazione, altre migliorie o rigenerazione.

H/02 g) *Superficie boschiva a turno breve*

- I. Superficie boschiva coltivata per la produzione di piante legnose con un periodo di rotazione uguale o inferiore a 15 anni. Il periodo di rotazione è il periodo di tempo trascorso tra la prima semina/piantagione degli alberi e la raccolta del prodotto finale. La raccolta non include le normali operazioni di gestione quali il diradamento.

II. I prodotti finali di queste superficie sono, ad esempio, alberi di Natale, prodotti energetici (ad es. Salix) o legno da triturazione (ad es. pioppi, eucalipti).

I. **COLTIVAZIONI CONSOCIATE E SUCCESSIVE SECONDARIE, FUNGHI, IRRIGAZIONE, SERRE, INSTALLAZIONI DI STOCCAGGIO PER CONCIMI NATURALI, RITIRO DEI SEMINATIVI E GESTIONE DELLE SOSTANZE NUTRITIVE**

I/01 **Coltivazioni successive secondarie (escluse le coltivazioni orticole e le coltivazioni sotto vetro)**

I. Coltivazioni che precedono o seguono la coltivazione principale, in cui il raccolto viene effettuato nel corso dei 12 mesi del periodo di riferimento. Va indicata la superficie per ognuna delle coltivazioni, se esistono diverse coltivazioni successive (o precedenti).

II. La superficie di coltivazione successiva non viene conteggiata due volte, cioè la superficie è compresa nelle rubriche D-G solo per la coltivazione principale e la superficie della coltivazione successiva è registrata solo nella rubrica I/01.

Sono escluse:

— le coltivazioni degli orti stabili, le coltivazioni in serre e gli orti familiari;

— le coltivazioni intercalari destinate alla produzione di concime verde (I/09 b).

I/01 a) *Cereali (D/01-D/08) non foraggeri*

I/01 b) *Legumi secchi (D/09) non foraggeri*

I/01 c) *Piante da semi oleosi [D/13 i)] non foraggiere*

I/01 d) *Altre coltivazioni successive secondarie*

I/02 **Funghi**

I. Funghi derivati da colture effettuate in fabbricati appositi o adattati per la coltivazione dei funghi, ovvero in sotterranei, grotte e cantine.

II. Viene rilevata la superficie dei substrati disponibili per la coltivazione che, nel corso dei 12 mesi del periodo di riferimento, sono o saranno riempiti di composto almeno una volta. Se la «semina» avviene più volte, la superficie dei substrati viene calcolata una sola volta.

I/03 **Superficie irrigata**

I/03 a) *Superficie irrigua totale*

I. Superficie massima che, nel corso dell'anno di riferimento, potrebbe, ove necessario, essere irrigata con l'ausilio di impianti tecnici e con una quantità d'acqua normalmente disponibile nell'azienda.

II. La superficie irrigua totale può differire dal totale delle superfici dotate di impianti per l'irrigazione, poiché, da un lato, tali impianti possono essere mobili e quindi venire utilizzati su più campi nel corso del periodo vegetativo e, dall'altro, la capacità può essere ridotta a causa della quantità d'acqua disponibile e del periodo durante il quale è possibile avvalersi degli impianti mobili.

I/03 b) *Superficie delle coltivazioni irrigate almeno una volta nel corso dell'anno*

I. Superficie delle coltivazioni che, nel corso dei dodici mesi antecedenti il giorno dell'indagine, sono state effettivamente irrigate almeno una volta.

- II. Non sono incluse le coltivazioni in serre e gli orti familiari, che sono quasi sempre irrigati.
- Se, nel corso del periodo vegetativo, più colture sono coltivate su un campo, la superficie dev'essere indicata un'unica volta e per la coltura principale, se questa è stata irrigata, altrimenti per la principale coltura secondaria (o coltura successiva) irrigata.

I/04 **Superficie di base delle serre utilizzate**

- I. Le «serre» comprendono gli impianti fissi o mobili, di vetro o foglio di materia plastica o di qualsiasi altro materiale traslucido e impermeabile all'acqua, nei quali si praticano coltivazioni al coperto.

Sono esclusi:

- i cassoni fissi, mobili o articolati;
- i tunnel di plastica non accessibili all'uomo;
- le campane.

- II. Si debbono prendere in considerazione esclusivamente le serre utilizzate negli ultimi dodici mesi precedenti il giorno dell'indagine.

Le superfici da indicare sono le superfici di base delle serre, badando, per le serre mobili, a registrare soltanto la superficie che può essere coperta una sola volta.

Anche quando la superficie sotto serre venga utilizzata più volte nel corso di un'annata, tale superficie dovrà essere considerata una volta sola.

I/05 **Coltivazioni consociate**

- I. Consociazione di coltivazioni temporanee (coltivazioni di seminativi o erbai) e di coltivazioni permanenti e/o di piantagioni forestali su un'unica e stessa superficie; in un senso più ampio, anche consociazione di coltivazioni permanenti di differenti specie o di differenti coltivazioni temporanee su un'unica e stessa superficie.

- II. Sotto tale caratteristica va rilevata la superficie totale effettivamente occupata dalle coltivazioni consociate. La ripartizione della superficie totale tra le differenti coltivazioni considerate è fissata sub «D-I Utilizzazione delle terre».

I/05 a) *Coltivazioni agricole (compresi prati e pascoli) — specie forestali*

I/05 b) *Coltivazioni permanenti — coltivazioni annuali*

I/05 c) *Coltivazioni permanenti — coltivazioni permanenti*

I/05 d) *Altre*

I/07 **Concimi naturali di origine animale (letame solido, purino e liquame)**

- I. Letame solido: escrementi di animali domestici, con o senza strame, comprendenti eventualmente una piccola parte di urine.

Purino: urina di animali domestici comprendente, se del caso, una piccola parte di escrementi e/o acque.

Liquame: letame liquido, cioè miscela di escrementi e di urine di animali domestici, addizionati eventualmente d'acqua e comprendenti, se del caso, una piccola parte di strame.

- I/07 a) *Installazioni di stoccaggio*
- I.
- Nel caso del letame solido, il termine «installazione» si riferisce allo stoccaggio su una superficie impermeabile con un dispositivo di contenimento dello scolo, con o senza tetto.
- Nel caso del purino o del liquame, il termine si riferisce ad una vasca a tenuta stagna, aperta o coperta, oppure a una fossa rivestita.
- I/07 b) *Capacità di stoccaggio*
- I.
- 1.
- Per letame solido l'area in m² dell'installazione di stoccaggio.
- Per purino e liquame il volume in m³ dell'installazione di stoccaggio.
- 2.
- Per Danimarca, Finlandia e Svezia: il numero di mesi in cui le installazioni di stoccaggio possono stoccare il letame prodotto nell'azienda senza rischio di scolo e senza svuotamenti periodici.
- II.
- L'area ed il volume si riferiscono all'area o al volume che può essere utilizzato senza rischio di scolo.
- I/07 c) *Installazioni di stoccaggio coperte*
- I.
- Installazioni di stoccaggio per concimi naturali di origine animale coperti in modo tale da proteggere il letame dalle precipitazioni atmosferiche.
- I/07 d) *Sistema di recupero del metano*
- I.
- Un sistema di recupero del metano emesso dal letame che impedisce la sua emissione nell'atmosfera.
- I/08 **Superfici soggette a regime di aiuti suddivise in:**
- a) *terreni a riposo non sfruttati economicamente (già compresi in D/22);*
- b) *superfici utilizzate per la coltivazione di materie prime agrarie non destinate all'alimentazione (ad es. barbabietole, colza, alberi e arbusti non forestali ecc., compresi lenticchie, ceci e vecce) (già comprese in D e G);*
- c) *superfici trasformate in prati permanenti e pascoli (già comprese in F/01 e F/02);*
- d) *superfici agricole trasformate in superfici a bosco o in via di imboscamento (già comprese in H/02);*
- e) *altri (già compresi in H/01 e H/03).*
- I.
- Superfici per le quali l'azienda agricola ha diritto ad un aiuto finanziario, destinato a incoraggiare il ritiro dei seminativi, in conformità al regolamento (CEE) n. 2328/91, come pure in conformità al regolamento (CEE) n. 1765/92 e al regolamento (CEE) n. 334/93 ed alle eventuali disposizioni più recenti.
- II.
- Sono comprese solo le superfici per le quali l'azienda agricola ha diritto ad un aiuto finanziario per l'anno di riferimento dell'indagine.
- I/09 **Gestione delle sostanze nutritive**
- I/09 a) *Uso di colture di copertura per ridurre la perdita invernale di sostanze nutritive*
- I.
- Colture seminate in autunno per ridurre la perdita invernale di sostanze nutritive.

- II. Tali colture non vanno scambiate con le normali colture verdi invernali (frumento autunnale o prati): esse sono le colture seminate in autunno al solo scopo di ridurre la perdita di sostanze nutritive. Esse normalmente sono arate in primavera prima di seminare un'altra coltura e non vengono raccolte o utilizzate per il pascolo.

I/09 b) *Uso di colture fissatrici di azoto per concimazione*

- I. Talune colture, principalmente le leguminose che fissano l'azoto, vengono seminate allo scopo di migliorare il terreno, la cosiddetta «concimazione verde».
- II. Esistono due modi di utilizzo di tali colture: seminarle in un miscuglio con altre colture o in coltura pura, talvolta successivamente alla raccolta di un'altra coltura. Le piante non vengono raccolte ma interrate e l'azoto che esse contengono serve da concime per le colture successive. Le leguminose seminate insieme a miscugli di altre colture servono come fonte di azoto per la coltura principale, ma hanno un valore più elevato se vengono coltivate dopo la raccolta della coltura principale e successivamente interrate. Vanno raccolte le informazioni che riguardano le colture pure.

J. **CONSISTENZA DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO (Alla data dell'indagine)**

J/01-J/19 **Patrimonio zootecnico**

- I. Numero di animali da produzione posseduti o gestiti direttamente dell'azienda al momento dell'indagine. Gli animali non sono necessariamente proprietà del conduttore. Tali animali possono trovarsi nell'azienda stessa su superfici o in stalle utilizzate dall'azienda o anche al di fuori di essa (superfici comuni, migrazione, ecc.).

- II. Non sono compresi gli animali domestici, diversi dai cavalli, non utilizzati nella produzione o a scopi di lucro, cioè utilizzati esclusivamente dalla famiglia del conduttore a scopi ricreativi.

Sono compresi anche gli animali di proprietà di un'impresa non agricola (per esempio: impresa di mangimi, mulino, macello), purché si trovino nell'azienda agricola essendo stati da questa presi in pensione o in appalto su contratto.

Le mandrie migranti che non appartengono ad aziende che utilizzano superfici agricole sono considerate come aziende a sé stanti.

Sono esclusi:

- gli animali di passaggio (per esempio: femmine presenti per la monta);
- gli animali dati in pensione o in appalto su contratto ad un'altra azienda agricola.

J/01 **Equini**

- II. Sono compresi i cavalli da corsa e da sella nonché i cavalli utilizzati esclusivamente dalla famiglia del conduttore a scopi ricreativi.

J/02-J/08 **Bovini**

- II. Sono compresi i bufalini.

J/02 **Bovini di meno di 1 anno**

J/03 **Bovini da 1 anno a meno di 2 anni: maschi**

- J/04 **Bovini da 1 anno a meno di 2 anni: femmine**
- II. Sono escluse le femmine che abbiano già partorito (J/07, J/08).
- J/05 **Bovini di 2 anni e più: maschi**
- J/06 **Giovenche**
- I. Bovine di 2 anni e più che non hanno ancora partorito.
- II. Sono comprese le femmine di 2 anni e più che non abbiano ancora partorito, anche se gravide alla data della rilevazione.
- J/07 e J/08 **Vacche da latte — Altre vacche**
- I. Vacche: bovine che hanno già partorito (comprese, eventualmente, la bovine di meno di 2 anni).
- J/07 **Vacche da latte**
- I. Vacche che, per razza o attitudine, sono allevate esclusivamente o principalmente per la produzione di latte destinato al consumo umano o alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari. Sono comprese le vacche lattifere da riforma (tolte dalla produzione) (indipendentemente dal fatto che vengano o meno ingrassate tra l'ultima lattazione e la macellazione).
- J/08 **Altre vacche**
- I. 1. Vacche che, per la razza o attitudine, sono allevate esclusivamente o principalmente per la produzione di vitelli e il cui latte non viene destinato al consumo umano né alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari.
2. Vacche da lavoro.
- II. Sono comprese le «altre vacche» da riforma (indipendentemente dal fatto che vengano o meno ingrassate prima della macellazione).
- J/09 **Ovini (di tutte le età)**
- J/09 a) *Ovini: femmine da riproduzione*
- I. Ovini femmine che hanno già partorito.
- II. Sono comprese:
- le pecore e le agnelle destinate alla riproduzione,
- le femmine da riforma.
- J/09 b) *Altri ovini*
- I. Tutti gli ovini ad eccezione delle femmine da riproduzione
- J/10 **Caprini (di tutte le età)**

- J/10 a) *Caprini: femmine da riproduzione*
- I. Caprini femmine che hanno già partorito
- II. Sono comprese:
- le capre e caprette destinate alla riproduzione,
 - le capre da riforma.
- J/10 b) *Altri caprini*
- I. Tutti i caprini ad esclusione delle femmine da riproduzione.
- J/11-J/13 **Suini**
- J/11 **Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg**
- J/12 **Scrofe da riproduzione di almeno 50 kg**
- II. Sono escluse le scrofe da riforma.
- J/13 **Altri suini**
- I. Suini di peso vivo compreso tra 20 e meno di 50 kg: suini da ingrasso, compresi i verri e le scrofe da riforma, di peso vivo di almeno 50 kg (indipendentemente dal fatto che vengano o meno ingrassati prima della macellazione): verri riproduttori, di peso vivo di almeno 50 kg.
- J/14-J/16 **Pollame**
- J/14 **Polli da carne**
- II. Sono escluse le pollastre, le galline da uova e le galline da riforma.
- J/15 **Galline da uova**
- II. Sono comprese le pollastre che non hanno ancora cominciato a deporre le uova e le galline da riforma. Sono comprese tutte le galline che hanno già cominciato a deporre le uova, destinate sia al consumo che alla riproduzione. Sono compresi i galli da riproduzione per galline da uova.
- J/16 **Altro pollame (anatre, tacchini, oche e faraone)**
- J/17 **Coniglie fattrici**
- I. Conigli femmine destinate alla produzione di conigli da ingrasso, che hanno già partorito.
- J/18 **Api**
- I. Numero di alveari occupati da api destinate alla produzione di miele.
- II. Si conta un alveare per colonia di api (sciame), indipendentemente dalle caratteristiche dell'arnia.

- J/19 **Altri animali**
- I. Qualsiasi animale utilizzato per la produzione dei prodotti agricoli che figurano nell'allegato II, parte A, esclusi i prodotti menzionati nell'allegato II, parte B.
- J/19 a) *Cervidi (escluse le renne)*
- I. Cervidi allevati in stabulazione per la produzione di carne, non per la caccia.
- K. **TRATTRICI, MOTOCOLTIVATORI, MACCHINE ED IMPIANTI**
- Utilizzazione delle macchine*
- I. Macchine utilizzate dall'azienda negli ultimi dodici mesi precedenti il giorno dell'indagine.
- In proprietà dell'azienda*
- I. Mezzi a trazione meccanica, macchine ed impianti meccanici di proprietà esclusiva dell'azienda agricola nel giorno dell'indagine.
- II. Sono compresi anche i mezzi a trazione meccanica, le macchine e gli impianti meccanici dati temporaneamente in prestito ad altre aziende agricole.
- Utilizzate da più aziende*
1. *In proprietà di un'altra azienda*
- I. Mezzi a trazione meccanica, ed impianti meccanici di proprietà di un'altra azienda agricola e temporaneamente utilizzati dall'azienda intervistata (per esempio, aiuto reciproco o consorzi per il noleggio di macchinario agricolo).
2. *In proprietà di un gruppo di aziende*
- I. Mezzi a trazione meccanica, macchine ed impianti meccanici che sono proprietà di gruppi di aziende e vengono utilizzati dall'azienda agricola intervistata in quanto membro della gruppo di aziende.
3. *In comproprietà*
- I. Mezzi a trazione meccanica, macchine ed impianti meccanici, acquistati in comune da due o più aziende agricole (cooperazione limitata all'uso di macchinario agricolo).
- In proprietà di un'impresa di lavori agricoli*
- I. Mezzi a trazione meccanica, macchine ed impianti meccanici, che sono proprietà d'imprenditori di lavori agricoli.
- II. Le imprese di lavori agricoli sono imprese che eseguono professionalmente lavori nelle aziende agricole, utilizzando mezzi a trazione meccanica, ecc.
- Quest'attività retribuita può essere principale o secondaria (può trattarsi, per esempio, sia di imprese la cui attività principale riguarda il commercio o la riparazione delle macchine agricole, il commercio e la trasformazione dei prodotti agricoli, la valorizzazione di aziende agricole, ecc., sia di enti pubblici, per esempio di tutela del paesaggio).
- K/01 **Trattrici a quattro ruote, trattrici a cingoli, porta-attrezzi**
- I. Tutte le trattrici con almeno due assi, utilizzate per l'esecuzione di lavori dell'azienda agricola, compresi i veicoli a motore che vengano utilizzati come trattrici agricole (per esempio: «jeep», «Unimog»).

Sono per contro esclusi tutti i mezzi meccanici di qualsiasi tipo, che nei dodici mesi considerati siano stati utilizzati esclusivamente per la silvicoltura, la pesca, la costruzione di fossati e strade e per altri lavori fondiari.

K/02 Motocoltivatori, motozappe, motofresatrici e motofalciatrici

- I. Veicoli a motore a un solo asse, utilizzati nell'agricoltura, nell'orticoltura e nella viticoltura oppure veicoli simili privi di asse.
- II. Sono escluse le macchine utilizzate esclusivamente per parchi e giardini.

K/03 Mietitrebbiatrici

- I. Macchine semoventi, oppure trainate o portate da trattrice, utilizzate per la raccolta (mietitura e trebbiatura) di cereali (compresi il riso e il granturco), legumi secchi, semi oleosi, sementi di leguminose e graminacee.
- II. Sono escluse le macchine specializzate per la raccolta dei piselli.

K/09 Altre macchine per la raccolta completamente meccanizzata

- I. Macchine, diverse dalle mietitrebbiatrici (K/03), semoventi, oppure trainate, portate o semiportate da trattrice, che vengono utilizzate per la raccolta continua delle barbabietole da zucchero, delle patate o delle colture da foraggio.
- II. La raccolta di una coltura può essere eseguita in una o più operazioni (quando, per esempio, macchine aventi funzioni diverse vengono utilizzate in una serie ininterrotta di operazioni). In quest'ultimo caso le varie macchine sono calcolate come una sola.

K/10 Impianti di irrigazione

- I. Tutti gli impianti utilizzati per l'irrigazione, senza tenere conto del sistema (se l'acqua è irrorata sulle colture o introdotta in fosse o tubi sul terreno).
- II. Non sono compresi gli impianti utilizzati esclusivamente in orti stabili ed industriali o nelle serre, ma sono inclusi quelli utilizzati per l'orticoltura.

K/10 a) Impianti mobili di irrigazione

- I. Gli impianti utilizzati per l'irrigazione che possono essere spostati da un campo all'altro nello stesso periodo vegetativo.

K/10 b) Impianti fissi di irrigazione

- I. Gli impianti utilizzati per l'irrigazione stazionari o che non possono essere spostati durante il periodo vegetativo.

L. MANODOPERA AGRICOLA

Le informazioni statistiche sulla manodopera agricola sono raccolte in modo tale da consentire la compilazione di tabelle che permettono di incrociare i dati (ad esempio sull'età e sul tempo di lavoro) delle diverse categorie e classi della manodopera agricola tra loro e/o con qualsiasi altra caratteristica dell'indagine. Ciò significa che ogni persona addetta al lavoro agricolo nell'azienda deve essere classificata in base a tutte le classi richieste per la categoria.

I dati sono raccolti una sola volta per persona, cioè se una persona ha diversi ruoli nell'azienda, ad esempio il coniuge del conduttore che è nel contempo capo azienda, i dati relativi a questa persona non devono essere registrati due volte. I dati vanno raccolti nello stesso ordine delle categorie, cioè nell'ordine seguente: conduttore, capo azienda, coniuge, altro membro della famiglia.

I gruppi di aziende (risposta «sì» alla domanda B/01) sono considerati privi di manodopera familiare. Di conseguenza, i dati dei gruppi di aziende relativamente alla rubrica «coniuge» (normalmente L/02) e «altri membri della famiglia» [normalmente L/03 a) e L/03 b)] vengono registrati nella rubrica L/04.

Nel caso delle aziende agricole il cui conduttore è una persona giuridica, non si dovranno compilare le rubriche «conduttore» (L/01), «coniuge» (L/02) o «altri membri della famiglia» [L/03 a) e L/03 b)]. Il capo azienda va registrato nella rubrica L/01 a) ma considerato come manodopera non familiare. Se il coniuge del capo azienda o i suoi parenti sono regolarmente occupati nell'azienda, essi vanno registrati nella rubrica L/04. Quelli occupati in modo irregolare nell'azienda vanno registrati nella rubrica L/05 + 06.

Gli Stati membri per cui è facoltativa la domanda B/01 b) non devono raccogliere informazioni sui soci dei gruppi di aziende. In questi Stati membri i dati relativi al conduttore vanno registrati per una sola persona [cfr. B/01a)]. Le rubriche relative al «coniuge» (L/02) e agli «altri membri della famiglia» [L/03 a) e L/03 b)] sono da completare solo per il coniuge e per i membri della famiglia della persona in questione. Le informazioni relative alle altre persone che lavorano regolarmente nell'azienda vanno registrate nella rubrica L/04 e quelle relative alla manodopera occasionale nella rubrica L/05 + 06.

L/01-L/06

Manodopera agricola dell'azienda

- I. Tutte le persone di età superiore a quella corrispondente al termine della scuola dell'obbligo, che negli ultimi dodici mesi precedenti il giorno dell'indagine hanno effettuato lavori agricoli per l'azienda agricola intervistata.

Sono compresi:

- i conduttori unici (inclusi i conduttori che non effettuano alcun lavoro nell'azienda), i soci di gruppi di aziende (esclusi i soci che non effettuano alcun lavoro nell'azienda) ed i capi azienda [L/01 e L/01 a)];
- i membri della famiglia del conduttore unico (L/02 e L/03);
- la manodopera non familiare (L/04 + L/06).

- II. Il periodo d'osservazione può essere inferiore a 12 mesi, purché i dati forniti corrispondano a 12 mesi.

Le persone che, pur avendo raggiunto l'età della pensione, continuano a lavorare nell'azienda, devono essere incluse nella manodopera agricola.

Età della fine dell'istruzione obbligatoria nei vari Stati membri:

Belgio:	18 anni	Lussemburgo:	15 anni
Danimarca:	16 anni	Paesi Bassi:	16 anni
Germania:	15 o 16 anni	Austria:	15 anni
Grecia:	15 anni	Portogallo:	15 anni
Spagna:	16 anni	Finlandia:	16 anni
Francia:	16 anni	Svezia:	16 anni
Irlanda:	15 anni	Regno Unito:	16 anni
Italia:	16 anni		

Belgio, Germania e Paesi Bassi hanno un sistema di istruzione obbligatoria a tempo pieno fino ad un'età determinata e di istruzione obbligatoria a tempo parziale (solitamente sotto forma di apprendistato) per altri 2 o 3 anni. In Germania esistono normative diverse a seconda dei Länder.

NB: Le età indicate non vanno interpretate in modo rigido, poiché in taluni Stati membri non viene prescritta l'età della fine dell'istruzione obbligatoria, bensì il numero di anni obbligatori di istruzione. Una persona che ha iniziato la sua istruzione ad un'età non convenzionale può pertanto terminare la sua istruzione ad un'età non convenzionale.

Sebbene in Portogallo l'istruzione obbligatoria si concluda all'età di 15 anni, nel quadro delle indagini sulla struttura i giovani occupati nell'agricoltura vengono registrati a partire dall'età di 12 anni.

L/01-L/06

Lavori agricoli

- I. Per «lavori agricoli» s'intendono tutti i lavori eseguiti per l'azienda agricola oggetto dell'indagine, che contribuiscono alla produzione dei prodotti elencati nell'allegato II, alla manutenzione della capacità di questi prodotti o alle attività che derivano direttamente da tali attività di produzione.
- II. Fra i «lavori che contribuiscono alla produzione» figurano, ad esempio, i lavori seguenti:
- organizzazione e gestione (operazioni di compravendita, contabilità, ecc.),
 - lavoro dei campi (aratura, fienagione, raccolto, ecc.),
 - allevamento del bestiame (preparazione e distribuzione degli alimenti, mungitura, cure, ecc.),
 - immagazzinamento, condizionamento e trasformazione dei prodotti dell'azienda stessa (insilamento, imballaggio, ecc.),
 - immagazzinamento, condizionamento e trasformazione dei prodotti dell'azienda stessa (insilamento, imballaggio, ecc.), manutenzione (di fabbricati, macchine, impianti, ecc.),
 - trasporti per conto dell'azienda, purché effettuati dalla manodopera dell'azienda stessa,
 - tutte le attività secondarie non agricole e non separabili. Tali attività sono strettamente collegate alla produzione agricola e non possono essere separate dalla principale attività agricola (ad esempio, la produzione di burro).

Non deve essere rilevata la manodopera occupata nell'azienda agricola oggetto dell'indagine per conto di una terza persona o a titolo di aiuto reciproco (ad esempio, manodopera di un'impresa di lavori agricoli o di una cooperativa).

Non rientrano nei «lavori agricoli per l'azienda»:

- lavori domestici eseguiti per le necessità familiari private del conduttore, dei soci di un gruppo di aziende oppure del capo azienda;
- lavori relativi alla silvicoltura, caccia, pesca e piscicoltura anche se vengono eseguiti nell'azienda agricola. Tuttavia, una quantità limitata di questi lavori eseguiti dalla manodopera agricola non è esclusa, qualora sia impossibile effettuare una misurazione separata;
- attività secondarie non agricole che possono essere separate dai lavori agricoli (ad esempio, la trasformazione di prodotti agricoli nell'azienda stessa);
- qualsiasi attività non agricola;
- qualsiasi altra attività lucrativa (cfr. L/07 L/09 «altre attività lucrative» e la rubrica M/01) eseguita dal conduttore e/o dalla manodopera.

L/01-L/06

Tempo di lavoro nell'azienda

- I. Il tempo di lavoro dedicato effettivamente ai lavori agricoli per l'azienda, esclusi i lavori domestici nella casa del conduttore o del capo azienda.
- II. Con «tempo pieno» si intendono le ore di lavoro minime stabilite dalle normative nazionali relative ai contratti di lavoro. Se tali normative non indicano il numero di ore di lavoro annuali, si considererà un tempo minimo di 1 800 ore (225 giorni lavorativi di 8 ore al giorno).

L/01 a)-L/03

Retribuzione

- I. Va indicato se il capo azienda, il coniuge o gli altri membri della famiglia addetti ai lavori agricoli dell'azienda vengono retribuiti in denaro o meno.

- II. Sono escluse le retribuzioni diverse da quelle in denaro.
- Si presume che i capi azienda che non sono nel contempo conduttori o soci di un gruppo di aziende ricevano qualche tipo di retribuzione, mentre si presume che gli altri capi azienda non siano retribuiti poiché sono conduttori/soci.
- L/01 e L/01 a) **Conduttore e capo azienda (cfr. le definizioni alle rubriche B/01 e B/02)**
- II. Tutte le informazioni obbligatorie raccolte per ogni persona fisica che sia conduttore o capo azienda, senza tenere conto del loro numero. I dati vengono raccolti solo per le persone fisiche. Ciò significa che se il conduttore è una persona giuridica, i dati saranno registrati solo per il capo azienda.
- Si rimanda alla rubrica «L. Manodopera» se nel singolo Stato membro la rubrica B/01 b) è facoltativa.
- L/02 **Coniuge del conduttore**
- II. Vanno registrati esclusivamente i dati relativi ai coniugi di conduttori unici addetti a lavori agricoli (vedi sopra) nell'azienda intervistata. Qualora il coniuge sia un socio di un gruppo di aziende egli/ella sarà registrato(a) nella rubrica L/01 e se è capo azienda sarà registrato(a) nella rubrica L/01 a).
- L/03 **Altri membri della famiglia del conduttore**
- I. Membri della famiglia del conduttore unico, escluso il coniuge, addetti a lavori agricoli nell'azienda intervistata, ma che non vivono necessariamente nell'azienda.
- II. Per «membri della famiglia» s'intendono generalmente: il coniuge, i discendenti, gli ascendenti (compresi i casi di parentela derivante da matrimonio e da adozione) ed i fratelli e le sorelle del conduttore o del suo coniuge [cfr. B/01 e)]. Il fatto che questi membri della famiglia siano retribuiti o meno o che non siano occupati regolarmente non influisce sulla loro inclusione nella rubrica.
- Qualora un membro della famiglia del conduttore sia socio di un gruppo di aziende o capo azienda, sarà registrato nella rubrica L/01 o L/01 a).
- L/04-L/06 **Manodopera non familiare**
- I. Tutte le persone retribuite dall'azienda e addette ai lavori agricoli per l'azienda, esclusi il conduttore e i membri della sua famiglia.
- II. Sono inclusi i coniugi e gli altri membri della famiglia dei soci di gruppi di aziende addetti ai lavori agricoli per l'azienda. Tali persone vengono considerate manodopera non familiare. Il fatto che questi membri della famiglia siano retribuiti o meno non influisce sulla loro inclusione nella rubrica.
- L/04 **Manodopera non familiare occupata regolarmente**
- I. Per manodopera occupata regolarmente s'intendono:
- le persone che nei 12 mesi precedenti il giorno dell'indagine hanno lavorato ogni settimana nell'azienda intervistata, indipendentemente dalla durata settimanale del lavoro.
- Le persone che, pur avendo lavorato regolarmente per una parte dei 12 mesi precedenti il giorno dell'indagine, non abbiano però potuto lavorare per tutto il periodo per uno dei seguenti motivi:
1. condizioni particolari di produzione dell'azienda;
 2. assenza dal lavoro per congedo, servizio militare, malattia, infortunio, morte, ecc.;
 3. assunzione nell'azienda o licenziamento dalla stessa nel corso dell'anno;
 4. sospensione totale del lavoro nell'azienda, per motivi di forza maggiore (inondazione, incendio, ecc.).

- II. Rientrano nel caso di cui al precedente paragrafo 1, per esempio, le aziende specializzate nella viticoltura o olivicoltura oppure nell'ingrassamento degli animali al pascolo o nell'ortofrutticoltura in pieno campo, per le quali è necessaria una manodopera solo per un numero limitato di mesi.

Rientra nel caso di cui al precedente paragrafo 3 anche la manodopera, che abbia smesso di lavorare per un'azienda per incominciare a lavorare per un'altra nei 12 mesi precedenti il giorno dell'indagine.

Per contro, la manodopera stagionale che abbia lavorato solo per brevi periodi — per esempio, la manodopera assunta esclusivamente per i raccolti di frutta o ortaggi — non va indicata in questa rubrica ma nella L/05 e L/06, specificando il numero delle giornate di lavoro.

L/05 e L/06 **Manodopera non familiare occupata non regolarmente**

- I. Persone che negli ultimi dodici mesi precedenti il giorno dell'indagine non hanno lavorato ogni settimana nell'azienda, per un motivo diverso da quelli indicati sub L/04.

L/05 e L/06 **Numero di giornate di lavoro effettuate da manodopera non familiare occupata non regolarmente**

- I. Per giornata di lavoro s'intende una prestazione lavorativa, di una durata tale che viene retribuita come una giornata intera di lavoro, corrispondente al lavoro normalmente effettuato giornalmente da un lavoratore agricolo occupato a tempo pieno. I giorni di congedo e di malattia non contano come giornate di lavoro.

- II. Per giornata di lavoro intera s'intende una giornata di lavoro normale per un lavoratore occupato regolarmente a tempo pieno. Il tempo di lavoro della manodopera occupata non regolarmente è convertito in giornate di lavoro intere, anche se il contratto di lavoro stabilisce che le giornate di lavoro siano più lunghe o più brevi di quelle della manodopera occupata regolarmente.

L/07-L/09 **Altra attività lucrativa**

- I. Qualsiasi attività, esclusa quella relativa a lavori agricoli, secondo la definizione della rubrica L, esercitata come corrispettivo di una remunerazione (in forma di salario, stipendio, profitti o altro reddito, incluse le remunerazioni in natura, a seconda dell'attività esercitata).

- II. Sono comprese tanto le altre attività lucrative non attinenti all'agricoltura che possono essere esercitate nell'azienda stessa (per esempio: gestione di un terreno da campeggio, affitto di alloggi a turisti, ecc.) o in un'altra azienda agricola, quanto le attività esercitate in un'impresa non agricola. Sono inclusi i lavori agricoli effettuati in un'altra azienda agricola.

Non sono comprese le attività lucrative secondarie non attinenti all'agricoltura.

Per la rubrica L/07 i dati sui soci di un gruppo di aziende saranno raccolti solo per i soci che lavorano nella azienda.

Per le rubriche L/08 e L/09 i dati saranno raccolti solo per le aziende con un conduttore unico.

Attività principale

- I. Attività dichiarata tale dalla persona intervistata.
- II. Di norma l'attività che occupa un tempo maggiore rispetto a quella relativa ai lavori agricoli effettuati per l'azienda oggetto dell'indagine.

Attività secondaria

- I. Ogni altra attività esercitata dalla persona intervistata, che dichiara che l'attività agricola per l'azienda costituisce l'attività principale.
- II. Di norma l'attività che occupa un tempo minore rispetto a quella relativa ai lavori agricoli effettuati per l'azienda oggetto dell'indagine.

- L/10 **Giornate di lavoro agricolo equivalenti a giornate a tempo pieno, non comprese nei punti L/01—06, effettuate da persone non direttamente assunte dal conduttore (per esempio, dipendenti di imprese di lavori per conto terzi)**
- I. Ogni tipo di lavoro agricolo (cfr. L/01—06 «Lavori agricoli») svolto all'interno dell'azienda per l'azienda stessa da persone non assunte direttamente dall'azienda, ma che lavorano in proprio o sono state assunte da terzi, per esempio da imprese appaltatrici di manodopera che svolgono lavori allo stadio della produzione agricola, o da gruppi di aziende. Le ore di lavoro prestato vanno convertite in giornate o settimane equivalenti di lavoro a tempo pieno.
- II. È compresa la manodopera occupata per conto di terzi nell'azienda oggetto dell'indagine. Sono però escluse le attività degli uffici contabili agricoli e la mutua assistenza non remunerata tra agricoltori.
- M. **SVILUPPO RURALE**
- Si dovrà indicare se il conduttore e/o il coniuge o altri membri della famiglia oppure uno o più soci di un gruppo di aziende esercitano attività lucrative che non comprendono nessun lavoro agricolo come definito sotto la rubrica L/01 fino a L/06 ma che sono direttamente collegate all'azienda e che hanno un'influenza economica sull'azienda stessa.
- Diverse attività possono essere esercitate nella stessa azienda. Esse vanno tutte registrate.
- Anche le attività forestali sono escluse.
- Sono escluse le attività lucrative non separabili nell'azienda.
- M/01 **Attività collegate direttamente all'azienda**
- I. Attività che comportano l'utilizzo delle risorse dell'azienda (superficie, fabbricati, macchinari, ecc.) o i suoi prodotti.
- II. Se viene utilizzata solo manodopera non familiare e non vengono impiegate altre risorse dell'azienda, si considera che i lavoratori siano occupati per due attività diverse. Tali attività non vengono pertanto considerate come direttamente collegate all'azienda.
- Non sono comprese le attività che non hanno alcun legame con l'azienda (ad esempio, un negozio dove non vengono venduti i prodotti dell'azienda).
- M/01 a) *Turismo, alloggio e altre attività ricreative*
- I. Tutte le attività relative al turismo, ai servizi di alloggio, alle visite dell'azienda destinate a turisti o ad altri gruppi, allo sport e ad altre attività ricreative che comportano l'utilizzo della superficie, dei fabbricati o di altre risorse dell'azienda.
- M/01 b) *Artigianato*
- I. Attività artigianali esercitate nell'azienda dal conduttore, dai membri della sua famiglia o da manodopera non familiare, a condizione che essi siano addetti anche ai lavori agricoli. Il modo in cui i prodotti vengono venduti è irrilevante.
- M/01 c) *Lavorazione di prodotti agricoli*
- I. Qualsiasi trasformazione di un prodotto agricolo di base in un prodotto secondario lavorato. È irrilevante se la materia prima viene prodotta dall'azienda o acquistata da terzi.
- II. Ciò include, tra l'altro, la lavorazione della carne, la caseificazione, la vinificazione, ecc.
- È compresa in questa rubrica qualsiasi lavorazione dei prodotti agricoli. È irrilevante se l'attività viene considerata parte dell'agricoltura o meno (ad esempio, la produzione del vino in alcune regioni viene considerata parte della viticoltura, mentre in altre è considerata un'attività distinta).

- M/01 d) *Lavorazione del legno (ad esempio, segatura, ecc.)*
- I. La lavorazione nell'azienda di legname grezzo per il mercato (segatura di legname, ecc.).
 - II. L'ulteriore lavorazione, ad esempio la produzione di mobili di legno, è compresa in genere nella rubrica M/01 (b).
- M/01 e) *Acquacoltura*
- I. Itticoltura esercitata nell'azienda.
- M/01 f) *Produzione di energia rinnovabile (energia eolica, combustione di paglia, ecc.)*
- I. Produzione di energia rinnovabile per il mercato, tra l'altro, mulini a vento o biogas destinati alla produzione di energia elettrica, vendita di prodotti agricoli ad impianti di produzione di energia (ad esempio, paglia o legno), ecc.
 - II. Non è compresa l'energia rinnovabile prodotta soltanto ad uso esclusivo dell'azienda.
- M/01 g) *Lavori per conto terzi (utilizzando l'attrezzatura dell'azienda)*
- I. Lavori su contratto, generalmente utilizzando l'attrezzatura dell'azienda, effettuati all'interno o all'esterno dell'azienda, ad esempio sgombero della neve, trasporti, manutenzione del paesaggio, servizi agricoli ed ambientali, ecc.
- M/01 h) *Altre*
- I. Altre attività lucrative non menzionate altrove, tra cui l'allevamento di animali da pelliccia.
-

ALLEGATO II

A. ELENCO DEI PRODOTTI AGRICOLI⁽¹⁾

01.1 **Coltivazioni agricole; orticoltura, floricoltura**

01.11 **Cereali e di altri seminativi n.c.a.**

01.11 1 **Cereali**

11 Frumento (grano) duro

11.1 Frumento autunnale

11.2 Frumento marzuolo

12 Frumento (grano) tenero

12.1 Frumento autunnale

12.2 Frumento marzuolo

13 Mais (granturco)

14 Riso greggio (non pilato) o risone

15 Orzo

15.1 Orzo autunnale

15.2 Orzo primaverile

16 Segale e avena

16.1 Segale

16.11 Segale autunnale

16.12 Segale primaverile

16.2 Avena

17 Altri cereali

17.1 Sorgo

17.2 Grano saraceno

17.3 Miglio

17.4 Scagliola

17.5 Spelta

17.6 Frumento segalato

17.7 Triticale

17.8 Altri, n.c.a.

01.11 2 **Piante industriali**

21 Patate

21.1 Patate novelle

21.2 Altre patate

⁽¹⁾ Questa lista si basa sull'allegato 1-A «Lista delle caratteristiche della attività del settore agricolo» in «Manuale dei conti economici delle agricoltura e della silvicoltura (Rev.1)» (1977), versione inglese.

- 22 Legumi da granella secchi
 - 22.1 Piselli secchi e piselli da foraggio
 - 22.11 Piselli secchi (non da foraggio)
 - 22.12 Piselli da foraggio
 - 22.2 Ceci
 - 22.3 Fagioli secchi
 - 22.4 Lenticchie
 - 22.5 Fave
 - 22.6 Favette
 - 22.7 Altri legumi secchi
 - 22.71 Semi di vecce
 - 22.72 Semi di lupini
 - 22.73 Legumi secchi n.c.a. e miscugli di legumi secchi tra di loro o con cereali

- 23 Radici e tuberi commestibili ad alto tenore di fecola o di inulina
 - 23.1 Manioca
 - 23.2 Patate dolci
 - 23.3 Topinambur
 - 23.4 Salep
 - 23.5 Altre radici e tuberi

- 01.11 3 **Semi e frutti oleosi**
 - 31 Fave di soia
 - 32 Arachidi
 - 33 Semi oleosi non tropicali
 - 33.1 Semi di ravizzone o di colza
 - 33.2 Semi di girasole
 - 33.3 Semi di sesamo
 - 33.4 Semi di senape
 - 33.5 Semi di cartamo
 - 34 Semi di cotone
 - 35 Semi e frutti oleosi tropicali
 - 35.1 Copra
 - 35.2 Semi di lino
 - 35.3 Noci e mandorle di palmisto
 - 35.4 Semi di ricino

- 35.5 Altri semi oleosi tropicali
 - 35.51 Semi di papavero
 - 35.52 Noci di karite
 - 35.53 Altro

- 01.11 4 **Tabacco greggio**
 - 41 Tabacco, non scostolato
 - 42 Tabacco, scostolato in parte o completamente

- 01.11 5 **Piante utilizzate per la produzione di zucchero**
 - 51 Barbabietole da zucchero
 - 52 Canna da zucchero

- 01.11 6 **Piante foraggere**
 - 61 Paglia e lolla di cereali, non preparati ⁽¹⁾
 - 62 Altro
 - 62.1 Navoni-rutabaga
 - 62.2 Barbabietole da foraggio
 - 62.3 Radici da foraggio
 - 62.4 Fieno
 - 62.5 Erba medica
 - 62.6 Trifoglio
 - 62.7 Lupinella
 - 62.8 Cavoli da foraggio
 - 62.9 Lupini
 - 62.10 Vecce e altri prodotti da foraggio

- 01.11 7 **Piante tessili**
 - 71 Cotone, non cardato o pettinato
 - 72 Iuta e altre fibre tessili liberiane
 - 73 Lino, canapa e altre piante tessili
 - 73.1 Lino, greggio o macerato
 - 73.2 Canapa, greggia o macerata
 - 73.3 Cocco
 - 73.4 Abaca greggia
 - 73.5 Altre piante tessili gregge

⁽¹⁾ Cfr. la parte B.

- 01.11 8 **Gomma naturale greggia**
 - 81 Lattice di gomma greggia
 - 82 Gomma naturale in altre forme

- 01.11 9 **Piante industriali**
 - 91 Piante aromatiche o medicinali
 - 91.1 Radice di liquirizia
 - 91.2 Radice di ginseng
 - 91.3 Altre piante aromatiche o medicinali
 - 92 Semi di barbabietole da zucchero e di piante foraggere
 - 92.1 Semi di barbabietole da zucchero
 - 92.2 Semi di piante foraggere diversi dai semi di barbabietole di zucchero
 - 92.21 Semi di erba medica
 - 92.22 Semi di trifoglio
 - 92.23 Semi di festuca
 - 92.24 Semi di fienarola dei prati
 - 92.25 Semi di loglierella
 - 92.26 Semi di coda di topo
 - 92.27 Altri semi
 - 93 Piante industriali n.c.a.
 - 93.1 Luppolo fresco
 - 93.2 Altre piante industriali

- 01.12 **Ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai**

- 01.12 1 **Ortaggi**
 - 11 Radici e tuberi
 - 11.1 Cipolle
 - 11.2 Scalogni
 - 11.3 Aglio
 - 11.4 Porri
 - 11.5 Altri agliacei
 - 11.6 Carote
 - 11.7 Navoni commestibili (rape bianche)
 - 11.8 Rape rosse

- 11.9 Scorzobianche
- 11.10 Celeriac
- 11.11 Ravanelli
- 11.12 Altre radici simili commestibili
- 12 Frutti di piante orticole
 - 12.1 Pomodori
 - 12.2 Cetrioli e cetriolini
 - 12.3 Legumi
 - 12.31 Piselli
 - 12.32 Fagioli
 - 12.33 Altri legumi
 - 12.4 Meloni (cocomeri compresi)
- 13 Altri ortaggi freschi
 - 13.1 Cavoli, cavolfiori e altri cavoli commestibili simili
 - 13.11 Cavolfiore e cavoli broccoli
 - 13.12 Cavoli di Bruxelles
 - 13.13 Altri cavoli (cavoli rapa, cavoli bianchi, cavoli rossi, verze o cavoli di Milano, ecc.)
 - 13.2 Lattughe e cicorie
 - 13.21 Lattughe
 - 13.211 Lattughe a cappuccio
 - 13.212 Altre lattughe
 - 13.22 Cicorie
 - 13.221 Cicorie witloof
 - 13.222 Altre cicorie
 - 13.3 Altri ortaggi
 - 13.31 Carciofi
 - 13.32 Asparagi
 - 13.33 Melanzane, zucche e zucchine
 - 13.34 Sedani, diversi dai sedani rapa
 - 13.35 Funghi e tartufi
 - 13.351 Funghi
 - 13.352 Tartufi
 - 13.36 Peperoni (del genere Capsicum o Pimenta)
 - 13.37 Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici
 - 13.38 Altri ortaggi (prezzemolo, crescione, rabarbaro, valeriana, bietole da costa e cardi, ecc.)

- 01.12 2 **Piante e fiori**
 - 21 Piante da vivai, piante verdi o da fiore
 - 21.1 Bulbi, tuberi, radici tuberose e rizomi quiescenti, in crescita o in fiore
 - 21.2 Altre piante vive (radici incluse), talee e marze
 - 21.21 Talee e marze senza radici
 - 21.22 Alberi, arbusti e cespugli
 - 21.23 Rododendri e azalee
 - 21.24 Rose
 - 21.25 Altre piante
 - 22 Fiori da taglio
 - 23 Sementi di piante da fiore e da frutto
 - 24 Sementi e piante da ortaggi

- 01.13 **Frutta, prodotti destinati alla preparazione di bevande e spezie**

- 01.13 1 **Uve**
 - 11 Uve da tavola
 - 11.1 Uve fresche
 - 11.2 Uva passa
 - 12 Uve da vino

- 01.13 2 **Altra frutta, anche a guscio**
 - 21 Frutti tropicali vari
 - 21.1 Noci di cocco
 - 21.2 Noci del Brasile
 - 21.3 Noci di acagiù
 - 21.4 Banane
 - 21.5 Datteri
 - 21.6 Fichi
 - 21.7 Ananassi
 - 21.8 Avocadi
 - 21.9 Guave, manghi e mangoste
 - 21.10 Altri frutti tropicali

- 22 Agrumi
 - 22.1 Arance
 - 22.2 Mandarini (tangerini e mandarini satsuma compresi) clementine, wilking
 - 22.3 Limoni e limette
 - 22.4 Pompelmi
 - 22.5 Altri agrumi

- 23 Frutti vari prodotti in climi temperati
 - 23.1 Papaie
 - 23.2 Mele
 - 23.3 Pere
 - 23.4 Cotogne
 - 23.5 Albicocche
 - 23.6 Ciliegie
 - 23.7 Pesche (pesche noci comprese)
 - 23.8 Prugne
 - 23.9 Prugnone
 - 23.10 Altri frutti freschi
 - 23.101 Fragole
 - 23.102 Lamponi, more di rovo e loganberry
 - 23.103 Ribes nero, bianco o rosso e uva spina
 - 23.104 Mirtilli americani, mirtilli e altri frutti del genere Vaccinium
 - 23.105 Altri frutti
 - 23.11 Carrube e semi di carruba

- 24 Olive e frutta con guscio
 - 24.1 Olive
 - 24.2 Mandorle
 - 24.3 Nocciole
 - 24.4 Noci
 - 24.5 Castagne
 - 24.6 Pistacchi
 - 24.7 Altre

- 01.13 3 **Caffè verde, tè e cacao**

- 31 Caffè (non torrefatto, non decaffeinizzato)

- 32 Tè (verde e nero)
- 33 Matè
- 34 Cacao in grani

- 01.13 4 **Spezie**
 - 41 Pepe, vaniglia, cannella, chiodi di garofano, noce moscata
 - 42 Semi di anice, badiana, finocchio, coriandolo, cumino e ginepro
 - 43 Zenzero, zafferano, timo, alloro
 - 44 Altre spezie

- 01.13 5 **Vino di uve prodotte dall'azienda** ⁽¹⁾
 - 51 Mosto
 - 52.1 Vino di qualità
 - 52.2 Vino da tavola
 - 52.3 Altro

- 01.13 6 **Olio d'oliva (di olive prodotte dall'azienda)** ⁽¹⁾
 - 61 Olio d'oliva greggio
 - 62 Olio d'oliva non raffinato

- 01.2 **Animali**
 - 01.21 **Bovini, latte, sperma**
 - 01.21 1 **Bovini**
 - 11 Bovini adulti
 - 11.1 Animali riproduttori di razza pura
 - 11.2 Altri
 - 12 Vitelli
 - 01.21 2 **Latte vaccino crudo**
 - 01.21 3 **Sperma di bovini**
 - 01.22 **Ovini, caprini ed equini**
 - 01.22 1 **Ovini, caprini ed equini**
 - 12 Ovini

⁽¹⁾ Cfr. la parte B.

- 13 Caprini
- 14 Cavalli, asini, muli e bardotti
 - 14.1 Cavalli
 - 14.11 Animali riproduttori di razza pura
 - 14.12 Altri
 - 14.2 Asini, muli e bardotti
- 01.22 2 **Latte crudo di pecora e di capra**
 - 21 Latte di pecora
 - 22 Latte di capra
- 01.22 3 **Lane e peli animali**
 - 31 Lane gregge (lane di tosatura)
 - 32 Vari tipi di peli e crine (crine, sfilacciato di peli, peli fini e grossolani)
- 01.23 **Suini**
- 01.23 1 **Suini**
 - 11 Animali riproduttori di razza pura
 - 12 Altri
 - 12.1 Altri con un peso inferiore a 50 kg
 - 12.2 Altri con un peso uguale o superiore a 50 kg
- 01.24 **Pollame e uova**
- 01.24 1 **Pollame**
 - 11 Polli della specie Gallus domesticus, anatre, oche, tacchini e faraone
 - 12 Altri
- 01.24 2 **Uova**
- 01.25 **Altri animali**
- 01.25 1 **Altri animali vivi**
- 01.25 2 **Vari prodotti di origine animale**
 - 21 Miele naturale
 - 22 Rane e lumache (diverse da quelle di mare) ⁽¹⁾
 - 23 Prodotti commestibili di origine animale ⁽¹⁾
 - 24 Bozzoli di bachi da seta ⁽¹⁾
 - 25 Varie secrezioni animali ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Cfr. la parte B.

- 01.25 3 **Pelli e pellicce** ⁽¹⁾
- 31 Pelli di animali di allevamento o catturati (visoni, castori, ondatre, volpi, ecc.)
- 32 Pelli di coniglio e di agnello
- 33 Pelli di altri animali
- 01.4 **Attività dei servizi connessi all'agricoltura e alla zootecnia, esclusi i servizi veterinari** ⁽¹⁾
- Questa rubrica comprende solo i lavori agricoli su contratto, cioè i lavori effettuati normalmente dalle aziende agricole stesse. Ciò include: aratura, falciatura, trebbiatura, essiccazione del tabacco, tosatura, cura degli animali e creazione di nuove piantagioni da parte del conduttore stesso o di lavoratori su contratto.
- 01.5 **Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi** ⁽¹⁾
- 02.01 41 **Ornamenti di origine vegetale** ⁽¹⁾
- 02.01 42 **Varie materie vegetali gregge (materie vegetali del tipo usato principalmente per lavori d'intreccio)**
- 42.1 Bambù
- 42.2 Canna d'India
- 42.3 Altre (canne, giunchi, rafia, kapok, crine vegetale, sorgo da scope, ecc.)

B. ELENCO DEI PRODOTTI ESCLUSI

Per ragioni di definizione del campo d'indagine i prodotti seguenti sono esclusi dal precedente elenco (standardizzato) di prodotti agricoli:

- 01.11 61 Paglia e lolla di cereali, non preparati ⁽²⁾
- 01.13 5 **Vino di uve prodotte dall'azienda** ⁽³⁾
- 51 Mosto
- 52.1 Vino di qualità
- 52.2 Vino da tavola
- 52.3 Altro
- 01.13 6 **Olio d'oliva (di olive prodotte dall'azienda)** ⁽³⁾
- 61 Olio d'oliva greggio
- 62 Olio d'oliva non raffinato
- 01.25 2 **Vari prodotti di origine animale**
- 22 Rane e lumache (diverse da quelle di mare)

⁽¹⁾ Cfr. la parte B.

⁽²⁾ Dato che si rileva il prodotto principale.

⁽³⁾ Dato che si rileva la prima fase della produzione.

- 23 Prodotti commestibili di origine animale
 - 24 Bozzoli di bachi da seta
 - 25 Varie secrezioni animali

 - 01.25 3 **Pelli e pellicce**
 - 31 Pelli di animali di allevamento o catturati (visoni, castori, ondatre, volpi, ecc.)
 - 32 Pelli di coniglio e di agnello ⁽¹⁾
 - 33 Pelli di altri animali

 - 01.4 **Attività dei servizi connessi all'agricoltura e alla zootecnia, esclusi i servizi veterinari**

 - 01.5 **Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi**

 - Tutti i prodotti della vegetazione spontanea ⁽²⁾**
-

⁽¹⁾ Dato che si rileva il prodotto principale.

⁽²⁾ Dato che questi prodotti non vengono normalmente raccolti dall'azienda, non crescono sulla superficie agricola utilizzata e non sono essere rilevati statisticamente.

ALLEGATO III

ELENCO DELLE ECCEZIONI AMMESSE ALL'ELENCO DELLE DEFINIZIONI

- a) **Danimarca**
- J/15 I galli da riproduzione per galline da uova non sono compresi nella rubrica «galline da uova».
- b) **Repubblica federale di Germania**
- G/06 Gli alberi di Natale ed i pioppeti fuori foresta sono compresi nella rubrica «altre coltivazioni permanenti» (G/06) e sono pertanto inclusi nella superficie agricola utilizzata.
- J/14 La rubrica «polli da carne» comprende i galli da riproduzione per galline da uova, che non figurano invece nella rubrica «galline da uova» (J/15).
- L/03 Gli altri membri della famiglia addetti ai lavori agricoli nell'azienda ma che non vivono nell'azienda sono classificati tra la «manodopera non familiare» (L/04-L/06).
- c) **Spagna**
- J/14 La rubrica «polli da carne» comprende i galli da riproduzione per galline da uova, che non figurano invece nella rubrica «galline da uova» (J/15).
- J/16 «Altro pollame» include pernici, quaglie, piccioni e fagiani allevati in cattività.
- d) **Francia**
- B/02 I partner di una cooperativa non sono considerati tutti capo azienda. Soltanto uno dei partner viene registrato come il capo azienda.
- J/14 Sono compresi i galli da riproduzione per polli da carne.
- e) **Irlanda**
- J/09 a) Non sono comprese le femmine da riforma.
- f) **Paesi Bassi**
- D/13 La rubrica «piante industriali» comprende le sementi di piante tessili, luppolo, e tabacco.
- E La rubrica «orti familiari» è compresa in «altre superfici» (H).
- J/15 I galli da riproduzione per galline da uova non sono compresi nella rubrica «galline da uova».
- L/03 I figli del conduttore addetti ai lavori agricoli nell'azienda sono considerati sempre manodopera familiare. Tuttavia, gli altri membri della famiglia del conduttore che non vivono nell'azienda ma ci lavorano sono considerati «manodopera non familiare» (L/04-L/06).
- g) **Austria**
- L/03 Gli altri membri della famiglia addetti ai lavori agricoli nell'azienda ma che non vivono nell'azienda sono classificati tra la «manodopera non familiare» (L/04-L/06).
- h) **Finlandia**
- H/02 Non sono comprese le superfici boschive improduttive e la superficie coperta da arbusti forestali.
- i) **Svezia**
- H/02 Non sono comprese le superfici boschive improduttive e la superficie coperta da arbusti forestali.
-

ALLEGATO IV

Elenco delle regioni e circoscrizioni utilizzato per le indagini sulla struttura delle aziende agricole

I codici NUTS si basano sulla classificazione NUTS del 1998.

BELGIQUE/BELGIË

<i>Regione</i>	<i>Codici NUTS</i>	<i>Circoscrizione</i>	<i>Codici NUTS</i>
Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Région Bruxelles-capitale	BE2 + BE1	Antwerpen	BE21
		Limburg (B)	BE22
		Oost-Vlaanderen	BE23
		Vlaams Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Région Bruxelles-capitale	BE24 + BE1
		West-Vlaanderen	BE25
Région Wallonne	BE3	Brabant Wallon	BE31
		Hainaut	BE32
		Liège	BE33
		Luxembourg (B)	BE34
		Namur	BE35

DANMARK

<i>Regione</i>	<i>Codici NUTS</i>	<i>Circoscrizione</i>	<i>Codici NUTS</i>
Danmark	DK	København, Frederiksborg, Roskilde	DK001 + DK002 + DK003 + DK004
		Vestsjællands amt	DK005
		Storstrøms amt	DK006
		Bornholms amt	DK007
		Fyns amt	DK008
		Sønderjyllands amt	DK009
		Ribe amt	DK00A
		Vejle amt	DK00B
		Ringkøbing amt	DK00C
		Århus amt	DK00D
		Viborg amt	DK00E
		Nordjyllands amt	DK00F

DEUTSCHLAND

<i>Regione</i>	<i>Codici NUTS</i>	<i>Circoscrizione</i>	<i>Codici NUTS</i>
Baden-Württemberg	DE1	Stuttgart	DE11
		Karlsruhe	DE12
		Freiburg	DE13
		Tübingen	DE14
Bayern	DE2	Oberbayern	DE21
		Niederbayern	DE22
		Oberpfalz	DE23
		Oberfranken	DE24
		Mittelfranken	DE25
		Unterfranken	DE26
		Schwaben	DE27
Hamburg, Bremen, Berlin	DE3 + DE5 + DE6	Hamburg, Bremen, Berlin	DE3 + DE5 + DE6
Brandenburg	DE4	Brandenburg	DE4

<i>Regione</i>	<i>Codici NUTS</i>	<i>Circoscrizione</i>	<i>Codici NUTS</i>
Hessen	DE7	Darmstadt	DE71
		Gießen	DE72
		Kassel	DE73
Mecklenburg-Vorpommern	DE8	Mecklenburg-Vorpommern	DE8
Niedersachsen	DE9	Braunschweig	DE91
		Hannover	DE92
		Lüneburg	DE93
		Weser-Ems	DE94
Nordrhein-Westfalen	DEA	Düsseldorf	DEA1
		Köln	DEA2
		Münster	DEA3
		Detmold	DEA4
		Arnsberg	DEA5
Rheinland-Pfalz	DEB	Koblenz	DEB1
		Trier	DEB2
		Rheinhessen-Pfalz	DEB3
Saarland	DEC	Saarland	DEC
Sachsen	DED	Chemnitz	DED1
		Dresden	DED2
		Leipzig	DED3
Sachsen-Anhalt	DEE	Dessau	DEE1
		Halle	DEE2
		Magdeburg	DEE3
Schleswig-Holstein	DEF	Schleswig-Holstein	DEF
Thüringen	DEG	Thüringen	DEG

ELLADA

<i>Regione</i>	<i>Codici NUTS</i>	<i>Circoscrizione</i>	<i>Codici NUTS</i>
Anatoliki Makedonia, Thraki	GR11	Evros	GR111
		Xanthi	GR112
		Rodopi	GR113
		Drama	GR114
		Kavala	GR115
Kentriki Makedonia	GR12	Imathia	GR121
		Thessaloniki	GR122
		Kilkis	GR123
		Pella	GR124
		Pieria	GR125
		Serres	GR126
		Chalkidiki	GR127
Dytiki Makedonia	GR13	Grevena	GR131
		Kastoria	GR132
		Kozani	GR133
		Florina	GR134
Thessalia	GR14	Karditsa	GR141
		Larissa	GR142
		Magnisia	GR143
		Trikala	GR144
Ipeiros	GR21	Arta	GR211
		Thesprotia	GR212
		Ioannina	GR213
		Preveza	GR214

<i>Regione</i>	<i>Codici NUTS</i>	<i>Circoscrizione</i>	<i>Codici NUTS</i>
Ionia Nissia	GR22	Zakynthos	GR221
		Kerkyra	GR222
		Kefallinia	GR223
		Lefkada	GR224
Dytiki Ellada	GR23	Aitoloakarnania	GR231
		Achaia	GR232
		Ileia	GR233
Sterea Ellada	GR24	Voiotia	GR241
		Evvoia	GR242
		Evrytania	GR243
		Fthiotida	GR244
		Fokida	GR245
Peloponnisos	GR25	Argolida	GR251
		Arkadia	GR252
		Korinthia	GR253
		Lakonia	GR254
		Messinia	GR255
Attiki	GR3	Attiki	GR3
Voreio Aigaio	GR41	Lesvos	GR411
		Samos	GR412
		Chios	GR413
Notio Aigaio	GR42	Dodekanisos	GR421
		Kyklades	GR422
Kriti	GR43	Irakleio	GR431
		Lasithi	GR432
		Rethymno	GR433
		Chania	GR434

ESPAÑA

<i>Regione</i>	<i>Codici NUTS</i>	<i>Circoscrizione</i>	<i>Codici NUTS</i>
Galicia	ES11	La Coruña	ES111
		Lugo	ES112
		Ourense	ES113
		Pontevedra	ES114
Principado de Asturias	ES12	Asturias	ES12
Cantabria	ES13	Cantabria	ES13
País Vasco	ES21	Álava	ES211
		Guipúzcoa	ES212
		Vizcaya	ES213
Comunidad Foral de Navarra	ES22	Navarra	ES22
La Rioja	ES23	La Rioja	ES23
Aragón	ES24	Huesca	ES241
		Teruel	ES242
		Zaragoza	ES243

<i>Regione</i>	<i>Codici NUTS</i>	<i>Circonscrizione</i>	<i>Codici NUTS</i>
Comunidad de Madrid	ES3	Madrid	ES3
Castilla y León	ES41	Ávila	ES411
		Burgos	ES412
		León	ES413
		Palencia	ES414
		Salamanca	ES415
		Segovia	ES416
		Soria	ES417
		Valladolid	ES418
		Zamora	ES419
Castilla-La Mancha	ES42	Albacete	ES421
		Ciudad Real	ES422
		Cuenca	ES423
		Guadalajara	ES424
		Toledo	ES425
Extremadura	ES43	Badajoz	ES431
		Cáceres	ES432
Cataluña	ES51	Barcelona	ES511
		Girona	ES512
		Lleida	ES513
		Tarragona	ES514
Comunidad Valenciana	ES52	Alicante	ES521
		Castellón de la Plana	ES522
		Valencia	ES523
Islas Baleares	ES53	Islas Baleares	ES53
Andalucía	ES61	Almería	ES611
		Cádiz (incluido Ceuta)	ES612 + ES631
		Córdoba	ES613
		Granada	ES614
		Huelva	ES615
		Jaén	ES616
		Málaga (incluido Melilla)	ES617 + ES632
		Sevilla	ES618
Región de Murcia	ES62	Murcia	ES62
Canarias	ES7	Las Palmas	ES701
		Santa Cruz de Tenerife	ES702

FRANCE

<i>Regione</i>	<i>Codici NUTS</i>	<i>Circonscrizione</i>	<i>Codici NUTS</i>
Île-de-France	FR1	Paris	FR101
		Seine-et-Marne	FR102
		Yvelines	FR103
		Essonne	FR104
		Hauts-de-Seine	FR105
		Seine-Saint-Denis	FR106
		Val-de-Marne	FR107
		Val-d'Oise	FR108
		Champagne-Ardenne	FR21
Aube	FR212		
Marne	FR213		
Haute-Marne	FR214		
Picardie	FR22	Aisne	FR221
		Oise	FR222
		Somme	FR223

<i>Regione</i>	<i>Codici NUTS</i>	<i>Circoscrizione</i>	<i>Codici NUTS</i>
Haute-Normandie	FR23	Eure	FR231
		Seine-Maritime	FR232
Centre	FR24	Cher	FR241
		Eure-et-Loir	FR242
		Indre	FR243
		Indre-et-Loire	FR244
		Loir-et-Cher	FR245
		Loiret	FR246
Basse-Normandie	FR25	Calvados	FR251
		Manche	FR252
		Orne	FR253
Bourgogne	FR26	Côte-d'Or	FR261
		Nièvre	FR262
		Saône-et-Loire	FR263
		Yonne	FR264
Nord-Pas-de-Calais	FR3	Nord	FR301
		Pas-de-Calais	FR302
Lorraine	FR41	Meurthe-et-Moselle	FR411
		Meuse	FR412
		Moselle	FR413
		Vosges	FR414
Alsace	FR42	Bas-Rhin	FR421
		Haut-Rhin	FR422
Franche-Comté	FR43	Doubs	FR431
		Jura	FR432
		Haute-Saône	FR433
		Territoire de Belfort	FR434
Pays-de-la-Loire	FR51	Loire-Atlantique	FR511
		Maine-et-Loire	FR512
		Mayenne	FR513
		Sarthe	FR514
		Vendée	FR515
Bretagne	FR52	Côte-d'Armor	FR521
		Finistère	FR522
		Ille-et-Vilaine	FR523
		Morbihan	FR524
Poitou-Charentes	FR53	Charente	FR531
		Charente-Maritime	FR532
		Deux-Sèvres	FR533
		Vienne	FR534
Aquitaine	FR61	Dordogne	FR611
		Gironde	FR612
		Landes	FR613
		Lot-et-Garonne	FR614
		Pyrénées-Atlantiques	FR615
Midi-Pyrénées	FR62	Ariège	FR621
		Aveyron	FR622
		Haute-Garonne	FR623
		Gers	FR624
		Lot	FR625
		Hautes-Pyrénées	FR626
		Tarn	FR627
		Tarn-et-Garonne	FR628

<i>Regione</i>	<i>Codici NUTS</i>	<i>Circoscrizione</i>	<i>Codici NUTS</i>
Limousin	FR63	Corrèze	FR631
		Creuse	FR632
		Haute-Vienne	FR633
Rhône-Alpes	FR71	Ain	FR711
		Ardèche	FR712
		Drôme	FR713
		Isère	FR714
		Loire	FR715
		Rhône	FR716
		Savoie	FR717
		Haute-Savoie	FR718
Auvergne	FR72	Allier	FR721
		Cantal	FR722
		Haute-Loire	FR723
		Puy-de-Dôme	FR724
Languedoc-Roussillon	FR81	Aude	FR811
		Gard	FR812
		Hérault	FR813
		Lozère	FR814
		Pyrénées-Orientales	FR815
Provence-Alpes-Côte d'Azur	FR82	Alpes-de-Haute-Provence	FR821
		Hautes-Alpes	FR822
		Alpes-Maritimes	FR823
		Bouches-du-Rhône	FR824
		Var	FR825
		Vaucluse	FR826
Corse	FR83	Corse-du-Sud	FR831
		Haute-Corse	FR832

IRELAND

<i>Regione</i>	<i>Codici NUTS</i>	<i>Circoscrizione</i>	<i>Codici NUTS</i>
Border, midland, and western	IE01	Cavan	IE01101
		Donegal	IE01102
		Leitrim	IE01103
		Louth	IE01104
		Monaghan	IE01105
		Sligo	IE01106
		Laoighis	IE01201
		Longford	IE01202
		Offaly	IE01203
		Westmeath	IE01204
		Galway County Borough and Galway	IE01301 + IE01302
		Mayo	IE01303
		Roscommon	IE01304

<i>Regione</i>	<i>Codici NUTS</i>	<i>Circoscrizione</i>	<i>Codici NUTS</i>
Southern and eastern	IE02	Dublin	IE021
		Kildare	IE02201
		Meath	IE02202
		Wicklow	IE02203
		Clare	IE02301
		Limerick County Borough and Limerick	IE02302 + IE02303
		Tipperary North Riding	IE02304
		Carlow	IE02401
		Kilkenny	IE02402
		Tipperary South Riding	IE02403
		Waterford County Borough and Waterford	IE02404 + IE02405
		Wexford	IE02406
		Cork County Borough and Cork	IE02501 + IE02502
		Kerry	IE02503

ITALIA

<i>Regione</i>	<i>Codici NUTS</i>	<i>Circoscrizione</i>	<i>Codici NUTS</i>		
Piemonte	IT11	Torino	IT111		
		Vercelli	IT112 + IT113		
		Novara	IT114 + IT115		
		Cuneo	IT116		
		Asti	IT117		
		Alessandria	IT118		
		Valle d'Aosta	IT12	Aosta	IT12
		Liguria	IT13	Imperia	IT131
Savona	IT132				
Genova	IT133				
La Spezia	IT134				
Lombardia	IT2	Varese	IT201		
		Como	IT202 + IT203		
		Sondrio	IT204		
		Milano	IT205 + IT209		
		Bergamo	IT206		
		Brescia	IT207		
		Pavia	IT208		
		Cremona	IT20A		
		Mantova	IT20B		
		Bolzano-Bozen	IT311	Bolzano-Bozen	IT311
Trento	IT312	Trento	IT312		
Veneto	IT32	Verona	IT321		
		Vicenza	IT322		
		Belluno	IT323		
		Treviso	IT324		
		Venezia	IT325		
		Padova	IT326		
		Rovigo	IT327		
		Friuli-Venezia Giulia	IT33	Pordenone	IT331
Udine	IT332				
Gorizia	IT333				
Trieste	IT334				

<i>Regione</i>	<i>Codici NUTS</i>	<i>Circoscrizione</i>	<i>Codici NUTS</i>
Emilia Romagna	IT4	Piacenza	IT401
		Parma	IT402
		Reggio nell'Emilia	IT403
		Modena	IT404
		Bologna	IT405
		Ferrara	IT406
		Ravenna	IT407
		Forlì	IT408 + IT409
		Toscana	IT51
Lucca	IT512		
Pistoia	IT513		
Firenze	IT514 + IT515		
Livorno	IT516		
Pisa	IT517		
Arezzo	IT518		
Siena	IT519		
Grosseto	IT51A		
Umbria	IT52		
		Terni	IT522
Marche	IT53	Pesaro e Urbino	IT531
		Ancona	IT532
		Macerata	IT533
		Ascoli Piceno	IT534
Lazio	IT6	Viterbo	IT601
		Rieti	IT602
		Roma	IT603
		Latina	IT604
		Frosinone	IT605
		Abruzzi	IT71
Teramo	IT712		
Pescara	IT713		
Chieti	IT714		
Molise	IT72	Isernia	IT721
		Campobasso	IT722
Campania	IT8	Caserta	IT801
		Benevento	IT802
		Napoli	IT803
		Avellino	IT804
		Salerno	IT805
Puglia	IT91	Foggia	IT911
		Bari	IT912
		Taranto	IT913
		Brindisi	IT914
		Lecce	IT915
Basilicata	IT92	Potenza	IT921
		Matera	IT922
Calabria	IT93	Cosenza	IT931
		Catanzaro	IT932 + IT933 + IT934
		Reggio di Calabria	IT935

<i>Regione</i>	<i>Codici NUTS</i>	<i>Circoscrizione</i>	<i>Codici NUTS</i>
Sicilia	ITA	Trapani	ITA01
		Palermo	ITA02
		Messina	ITA03
		Agrigento	ITA04
		Caltanissetta	ITA05
		Enna	ITA06
		Catania	ITA07
		Ragusa	ITA08
		Siracusa	ITA09
Sardegna	ITB	Sassari	ITB01
		Nuoro	ITB02
		Oristano	ITB03
		Cagliari	ITB04

LUXEMBOURG

<i>Regione</i>	<i>Codici NUTS</i>	<i>Circoscrizione</i>	<i>Codici NUTS</i>
Luxembourg	LU	Luxembourg	LU

NEDERLAND

<i>Regione</i>	<i>Codici NUTS</i>	<i>Circoscrizione</i>	<i>Codici NUTS</i>
Noord-Nederland	NL1	Groningen	NL11
		Friesland	NL12
		Drenthe	NL13
Oost-Nederland	NL2	Overijssel	NL21
		Gelderland	NL22
		Flevoland	NL23
West-Nederland	NL3	Utrecht	NL31
		Noord-Holland	NL32
		Zuid-Holland	NL33
		Zeeland	NL34
Zuid-Nederland	NL4	Noord-Brabant	NL41
		Limburg	NL42

ÖSTERREICH

<i>Regione</i>	<i>Codici NUTS</i>	<i>Circoscrizione</i>	<i>Codici NUTS</i>
Ostösterreich	AT1	Burgenland	AT11
		Niederösterreich	AT12
		Wien	AT13
Südösterreich	AT2	Kärnten	AT21
		Steiermark	AT22
Westösterreich	AT3	Oberösterreich	AT31
		Salzburg	AT32
		Tirol	AT33
		Vorarlberg	AT34

PORTUGAL

<i>Regione</i>	<i>Codici NUTS</i>	<i>Circoscrizione</i>	<i>Codici NUTS</i>
Norte	PT11	Minho-Lima	PT111
		Cávado	PT112
		Ave	PT113
		Grande Porto	PT114
		Tâmega	PT115
		Entre Douro e Vouga	PT116
		Douro	PT117
		Alto Trás-os-Montes	PT118
Centro	PT12	Baixo Vouga	PT121
		Baixo Mondego	PT122
		Pinhal Litoral	PT123
		Pinhal Interior Norte	PT124
		Dão-Lafões	PT125
		Pinhal Interior Sul	PT126
		Serra da Estrela	PT127
		Beira Interior Norte	PT128
		Beira Interior Sul	PT129
		Cova da Beira	PT12A
Lisboa e Vale do Tejo	PT13	Oeste	PT131
		Grande Lisboa	PT132
		Península de Setúbal	PT133
		Médio Tejo	PT134
		Lezíria do Tejo	PT135
Alentejo	PT14	Alentejo Litoral	PT141
		Alto Alentejo	PT142
		Alentejo Central	PT143
		Baixo Alentejo	PT144
Algarve	PT15	Algarve	PT15
Açores	PT2	Açores	PT2
Madeira	PT3	Madeira	PT3

SUOMI/FINLAND

<i>Regione</i>	<i>Codici NUTS</i>	<i>Circoscrizione</i>	<i>Codici NUTS</i>		
Uusimaa — Etelä-Suomi	FI16 + FI17 + FI2	Uusimaa + Itä-Uusimaa	FI161 + FI162		
		Varsinais-Suomi	FI171		
		Satakunta	FI172		
		Häme	FI173		
		Pirkanmaa	FI174		
		Päijät-Häme	FI175		
		Kymenlaakso	FI176		
		Etelä-Karjala	FI177		
		Åland	FI2		
		Itä-Suomi	FI13	Etelä-Savo	FI131
				Pohjois-Savo	FI132
				Pohjois-Karjala	FI133
				Kainuu	FI134
Väli-Suomi	FI14	Keski-Suomi	FI141		
		Etelä-Pohjanmaa	FI142		
		Vaasan rannikkoseutu	FI143		
		Keski-Pohjanmaa	FI144		
Pohjois-Suomi	FI15	Pohjois-Pohjanmaa	FI151		
		Lappi	FI152		

SVERIGE

<i>Regione</i>	<i>Codici NUTS</i>	<i>Circoscrizione</i>	<i>Codici NUTS</i>
Stockholm	SE01	Stockholms län	SE011
Östra Mellansverige	SE02	Uppsala län	SE021
		Södermanlands län	SE022
		Östergötlands län	SE023
		Örebro län	SE024
		Västmanlands län	SE025
Småland med öarna	SE09	Jönköpings län	SE091
		Kronobergs län	SE092
		Kalmar län	SE093
		Gotlands län	SE094
Sydsverige	SE04	Blekinge län	SE041
		Skåne län	SE044
Västsverige	SE0A	Hallands län	SE0A1
		Västra Götalands län	SE0A2
Norra Mellansverige	SE06	Värmlands län	SE061
		Dalarnas län	SE062
		Gävleborgs län	SE063
Mellersta Norrland	SE07	Västernorrlands län	SE071
		Jämtlands län	SE072
Övre Norrland	SE08	Västerbottens län	SE081
		Norrbottens län	SE082

UNITED KINGDOM

<i>Regione</i>	<i>Codici NUTS</i>	<i>Circoscrizione</i>	<i>Codici NUTS</i>
North-east	UKC	Tees-Valley and Durham and Northumberland and Tyne and Wear	UKC1 + UKC2
North-west	UKD	Cumbria	UKD1
		Cheshire	UKD2
		Greater Manchester and Lancashire and Merseyside	UKD3 + UKD4 + UKD5
		Yorkshire and the Humber	UKE1
Yorkshire and the Humber	UKE	North Yorkshire	UKE2
		South Yorkshire and West Yorkshire	UKE3 + UKE4
		East Midlands	UKF1
East Midlands	UKF	Derbyshire and Nottinghamshire	UKF1
		Leicestershire, Rutland and Northamptonshire	UKF2
		Lincolnshire	UKF3
West Midlands	UKG	Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire and West Midlands	UKG1 + UKG3
		Shropshire and Staffordshire	UKG2
Eastern	UKH	East Anglia	UKH1
		Bedfordshire and Hertfordshire	UKH2
		Essex	UKH3
London and South-east	UKI + UKJ	Inner London and Outer London and Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire	UKI1 + UKI2 + UKJ1
		Surrey, East and West Sussex	UKJ2
		Hampshire and Isle of Wight	UKJ3
		Kent	UKJ4

<i>Regione</i>	<i>Codici NUTS</i>	<i>Circoscrizione</i>	<i>Codici NUTS</i>
South-west	UKK	Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset	UKK1
		Dorset and Somerset	UKK2
		Cornwall and Isles of Scilly	UKK3
		Devon	UKK4
Wales	UKL	West Wales and the Valleys	UKL1
		East Wales	UKL2
Scotland	UKM	North Eastern Scotland	UKM1
		Eastern Scotland	UKM2
		South Western Scotland	UKM3
		Highlands and Islands	UKM4
Northern Ireland	UKN	Northern Ireland	UKN
